

*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

*Direzione Generale Amministrazione  
Direzione Bilancio e Ragioneria*

**Relazione illustrativa del bilancio di previsione per l'anno 2017  
e programmatica per il triennio 2017-2019**

**CONSIDERAZIONI GENERALI E PROGRAMMATICHE**

**I. Il sistema di armonizzazione dei conti pubblici**

1. Il bilancio di previsione 2017 è predisposto secondo la classificazione che tiene conto delle norme concernenti i sistemi contabili e i relativi schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

Al riguardo si rappresenta che in attuazione della specifica delega al Governo, prevista dall'articolo 2 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 "*Legge di contabilità e di finanza pubblica*", è stato emanato il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "*Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili*", che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

Tale provvedimento detta le regole generali di contabilità e di bilancio prevedendo, tra l'altro, l'individuazione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato, la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale, nonché la definizione di un sistema di indicatori di risultato

misurabili e semplici, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni.

In tale contesto, il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 ha previsto che le amministrazioni in contabilità finanziaria adottino un comune piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, che rappresenti la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili di ciascuna amministrazione pubblica.

Le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa per assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e per consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari.

La classificazione prescrive a quali missioni e programmi devono essere imputate le spese che, ai fini del raccordo delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria con il Sistema europeo dei conti nazionali, devono essere rappresentate secondo lo schema del piano dei conti integrato adottato con il d.P.R. 132/2013 che costituisce uno strumento strategico per il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici.

L'adozione del piano dei conti integrato, strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, nel rispondere all'obiettivo di garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria, realizza uno schema classificatorio comune a tutte le amministrazioni pubbliche, rilevando le entrate e le spese sulla base di comuni criteri di contabilizzazione finanziaria ed economico-patrimoniale.

Il piano dei conti integrato può essere articolato in considerazione della specificità dell'attività svolta da ciascun ente, fermo restando la riconducibilità delle voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune.

2. Le entrate degli schemi di bilancio sono classificate in base ai seguenti livelli di dettaglio: titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza; ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato.

3. I documenti di bilancio, sia di previsione che di consuntivo, devono essere elaborati adottando una classificazione delle spese articolata per:

- **missioni:** costituenti le funzioni principali definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica, come individuato dalla legge e dallo statuto della singola amministrazione pubblica;
- **programmi:** configurati come unità di rappresentazione del bilancio che identificano aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione pubblica per il perseguimento delle finalità individuate nell'ambito di ciascuna missione; i programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;
- **capitoli e articoli:** i capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato.

## **II. Classificazione per missioni e programmi e adozione del piano dei conti integrato**

4. Il bilancio di previsione dell'Autorità per l'anno 2017, conformemente alle nuove disposizioni legislative, è stato redatto secondo uno schema che rileva le previsioni di spesa per ciascun programma e per le rispettive missioni. I dati relativi alle previsioni di ciascuna missione confluiscono nello schema generale di bilancio.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, sono state individuate le missioni di seguito elencate con i rispettivi programmi:

Missione A - Regolazione dei mercati

Programma A.1 Tutela della concorrenza

Programma A.2 Tutela dei consumatori

Programma A.3 Conflitto di interessi e *Rating* di legalità delle imprese

Missione B - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma B.1 Indirizzo politico

Programma B.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Missione C - Fondi da ripartire

Programma C.1 Fondi da assegnare

Programma C.2 Fondi di riserva e speciali

Missione D - Servizi per conto terzi e partite di giro

Programma D.1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

5. Per semplicità espositiva nel corso della relazione si farà riferimento alle sole lettere e numeri per indicare le missioni e i programmi senza ripeterne l'intera denominazione.

Le voci di spesa sono imputate alle missioni e ai programmi di pertinenza in funzione della natura delle stesse. In linea generale, nello schema di bilancio dell'Autorità, le spese di personale (voce al IV livello denominata "Retribuzioni in denaro") sono quindi state ascritte

alla missione A, programmi A.1, A.2 e A.3 e alla missione B, programmi B1 e B2, in ragione della collocazione del personale negli uffici dell'Autorità; le spese del Collegio sono invece state ricondotte alla Missione B, programma B1 (indirizzo politico); le spese relative agli approvvigionamenti di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici e ai trasferimenti sono state imputate alla Missione B, programma B2.

6. L'Autorità ha, altresì, adottato il piano dei conti integrato. A tal fine si è provveduto già con il bilancio di previsione per l'anno 2016 alla riclassificazione delle voci di bilancio per uniformare le singole voci ai livelli di classificazione contenuti nel piano dei conti integrato adottato con il d.P.R. 132/2013. In particolare, in fase di previsione, il livello minimo di articolazione è il IV; mentre in fase di gestione e rendicontazione il livello minimo di articolazione è rappresentato dal V.

In considerazione del fatto che il piano dei conti integrato ha un'articolazione fissa su cinque livelli di classificazione, dati e non modificabili, le amministrazioni, in ragione delle loro specificità ed esigenze, possono intervenire mediante integrazione delle sole voci di VI livello.

L'Autorità, per mantenere il livello informativo preesistente all'adozione del piano dei conti integrato, ha previsto un'articolazione gerarchica fino al VI livello (Unità Gestionali Elementari).

Si osserva, inoltre, che in data 22 febbraio 2016 è stato approvato il nuovo piano dei conti integrato con alcune modificazioni delle classificazioni precedenti che è stato tenuto in considerazione nella redazione del bilancio di previsione 2017.

7. Da un punto di vista metodologico la presente relazione al bilancio di previsione espone e analizza i dati finanziari più significativi dell'attività dell'ente. L'analisi si svilupperà seguendo una sequenza logica ed espositiva che consente di rilevare le entrate e le uscite per tipologia di spesa, prendendo le mosse dal IV livello del piano dei conti, che costituisce il livello oggetto di autorizzazione da parte dell'organo di vertice dell'Autorità e che verrà indicato nella relazione come "voce", con una successiva declinazione anche del livello sottostante (livello V), che rappresenta il livello minimo gestionale e di successiva rendicontazione e che sarà indicato nella relazione come "sottovoce".

### **III. Il Regolamento di contabilità**

8. In data 28 ottobre 2015 è stato approvato il nuovo Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità, volto ad aggiornare la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità, anche in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione amministrativa, al fine di uniformarla alla normativa vigente che, come anticipato, contempla l'affiancamento di un sistema di contabilità economico-patrimoniale per le

pubbliche amministrazioni in contabilità finanziaria, con l'adozione di un piano dei conti integrato. Il nuovo regolamento ha previsto l'adozione del suddetto sistema a decorrere dall'esercizio 2016.

Il nuovo sistema contabile, previsto tra i principi della delega al Governo di cui all'art. 2 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, permette la conoscenza esaustiva dei fatti di bilancio sotto tutti i possibili aspetti, inclusi quelli strumentali all'instaurarsi del controllo di gestione e alla logica sottesa alla definizione di un piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. In attuazione della citata delega, il d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91, ha disciplinato l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo della finanza pubblica.

Con riferimento all'Autorità, sono state introdotte innovazioni di rilievo, tra cui:

- adozione di un piano dei conti integrato, volto a consentire la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante (con il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi e dei ricavi) e ad assicurare l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale;
- definizione di un piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio in cui vengono esposte informazioni di sintesi sui principali obiettivi da realizzare in termini di progetti e attività, che costituiscono ulteriori disaggregazioni dei programmi, e sugli indicatori per misurare e monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi. La definizione del suddetto piano è connessa all'adozione di un piano dei conti integrato, nonché all'attuazione di un sistema di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale. L'introduzione della contabilità economico-patrimoniale a fianco di quella finanziaria consente la rilevazione dell'utilizzo dei fattori produttivi ed è strumentale per la successiva implementazione dei processi di *budgeting* e di analisi e contabilità dei costi;
- introduzione del bilancio di previsione pluriennale autorizzatorio che, redatto in termini di competenza per l'orizzonte temporale di un triennio, descrive, in termini finanziari e in coerenza con gli obiettivi e le priorità da attuare, le linee strategiche dell'Autorità;
- formulazione del preventivo finanziario sia in termini di competenza che di cassa, per consentire l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica;
- introduzione del preventivo economico tra i documenti di cui si compone il bilancio di previsione annuale;
- introduzione della distinzione tra preventivo finanziario decisionale e gestionale: al fine di conformarsi alla legge 196/2009, che attua il principio di separatezza tra potere di indirizzo e controllo e potere di gestione, il nuovo Regolamento prevede l'articolazione del preventivo finanziario in preventivo finanziario decisionale e preventivo finanziario gestionale, formulato in termini di competenza e di cassa. In particolare, il preventivo

finanziario decisionale è uno strumento di programmazione e di indirizzo politico e determina le funzioni e gli obiettivi generali che l'Autorità si prefigge di conseguire in termini di spesa. Esso è approvato dall'organo di vertice e rappresenta il documento autorizzatorio alla gestione di bilancio; contiene gli stanziamenti articolati per missione, programma, titoli e categorie che costituiscono limiti per l'autorizzazione di impegno e pagamento.

Il preventivo finanziario gestionale è lo strumento amministrativo per la gestione finanziaria atto a circoscrivere i poteri e gli obiettivi entro i quali viene esercitato il potere discrezionale del Segretario generale nell'azione amministrativa. Esso, strettamente interconnesso sul piano qualitativo e quantitativo al preventivo finanziario decisionale, costituisce un'ulteriore articolazione del preventivo finanziario decisionale in sottovoci che costituiscono l'unità di gestione e rendicontazione dei programmi.

Con la nuova previsione, si consente all'organo gestionale, il Segretario generale, di effettuare variazioni compensative tra sottovoci all'interno della stessa categoria, dando informativa, senza ritardo, all'Autorità. Tale meccanismo fa comunque salvo il ruolo dell'Autorità rispetto all'autorizzazione degli stanziamenti di bilancio, atteso che il bilancio gestionale costituisce allegato tecnico per sottovoci al bilancio decisionale, e quest'ultimo deve essere approvato dall'Autorità.

Con riferimento all'attività negoziale, una volta delineato il quadro normativo a seguito dell'adozione del nuovo Codice dei contratti pubblici contenuto nel d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si provvederà ad apportare le conseguenti modifiche alla disciplina contabile interna.

#### **IV. Bilancio di previsione per l'anno 2017**

9. Con riguardo alla struttura del bilancio annuale di previsione, come previsto dall'art. 7 del Regolamento di contabilità approvato dall'Autorità in data 28 ottobre 2015, esso si compone del preventivo finanziario, del preventivo economico e del quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria ed è corredato da una relazione illustrativa che riporta i criteri seguiti per la predisposizione del bilancio, nonché altre notizie utili sulla gestione.

Ai sensi del Regolamento, costituiscono allegati al bilancio annuale di previsione:

- il bilancio di previsione pluriennale;
- la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento;
- il prospetto di riconciliazione economico finanziario;
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

10. In particolare, ai sensi ai sensi degli articoli 8 e 9 del Nuovo Regolamento dell'Autorità, il preventivo finanziario indica l'ammontare dei residui attivi e passivi degli esercizi

precedenti a quello in corso, degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.

Il preventivo finanziario si articola in decisionale e gestionale ed è formulato in termini di competenza e cassa. Il preventivo finanziario decisionale è deliberato dall'Autorità, e reca quale allegato tecnico il preventivo finanziario gestionale.

Il preventivo finanziario decisionale (corrispondente alla voce di IV livello del piano dei conti, individuata nella Relazione e nello Schema con un codice a 4 cifre) è ripartito: a) per l'entrata in titoli, tipologie e categorie; b) per la spesa in missioni, programmi, titoli e categorie.

Le categorie per le entrate e i programmi per le spese formano oggetto di deliberazione da parte dell'Autorità e costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione dell'unico centro di responsabilità amministrativa corrispondente al Segretario generale.

Il preventivo finanziario gestionale (corrispondente alla voce di V livello del piano dei conti, individuata nella Relazione e nello Schema con un codice a 5 cifre) articola le entrate e le spese in sottovoci secondo l'oggetto e il contenuto economico funzionale dell'entrata e della spesa. Le sottovoci costituiscono l'unità di gestione e rendicontazione dei programmi.

Le sottovoci rappresentano valori omogenei e chiaramente definiti, e sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato.

11. Il preventivo economico, ai sensi dell'articolo 10 del citato Regolamento, racchiude le misurazioni economiche dei costi/oneri e/o dei ricavi/proventi che si prevede di dover realizzare durante la gestione.

Il preventivo economico pone a raffronto non solo i ricavi/proventi e i costi/oneri della gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste economiche, derivanti dalle utilità dei beni patrimoniali da impiegare nella gestione a cui detto preventivo si riferisce.

12. Il quadro generale riassuntivo, come previsto dall'articolo 11 del Nuovo Regolamento, riepiloga per titoli e categorie le previsioni di competenza e di cassa.

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio, precedente quello cui il bilancio si riferisce, è formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione è costituito dalla somma algebrica tra il fondo di cassa, residui attivi e residui passivi (cfr. art 12 del Regolamento).

Il prospetto di riconciliazione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento, dimostra la coerenza del presunto risultato di amministrazione con le risultanze desumibili dai documenti economico-patrimoniali.

13. Per quanto riguarda il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 14 del Nuovo Regolamento, si rappresenta che la delibera di approvazione del nuovo regolamento di contabilità, adottata in data 28 ottobre 2015, ha previsto che *“in relazione all'art. 14 del Regolamento, entro il 31 dicembre 2016, l'Autorità individua con apposita delibera un sistema di assegnazione degli obiettivi, nonché le relative modalità di monitoraggio, anche in relazione a quanto sarà previsto nell'ambito del sistema di controllo di gestione in fase di definizione, incluse le modalità di misurazione e monitoraggio dei singoli centri di responsabilità e dei singoli centri di costo”*.

La delibera in parola verrà adottata entro il 31 dicembre 2016 in coerenza con l'attuale progetto di bilancio e, se necessario, si procederà alle eventuali rimodulazioni del bilancio di previsione prima della sua approvazione o anche nel corso dell'esercizio.

#### ***a. Le entrate: il sistema di finanziamento e la riduzione dell'aliquota***

14. Per quanto riguarda le entrate, come noto, dal 1° gennaio 2013 è in vigore il nuovo sistema di finanziamento dell'Autorità, introdotto dal comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, che ha aggiunto il comma 7-ter all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Considerato che dal 1° gennaio 2013 sono venute meno tutte le altre forme di finanziamento e che agli oneri di funzionamento si provvede unicamente tramite *“entrate proprie”*, l'Autorità non risulta gravare più in alcun modo sul bilancio dello Stato.

L'art. 10, comma 7-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ha stabilito che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo dovesse essere versato direttamente all'Autorità entro il 30 ottobre 2012, mentre, per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno con le modalità determinate dall'Autorità con propria deliberazione. Pertanto, poiché il contributo per l'anno 2017 dovrà essere versato entro il 31 luglio 2017, gli incassi del contributo per l'anno 2016 dovranno essere utilizzati anche per far fronte alle spese dei primi sette mesi dell'anno 2017.

Al riguardo è utile evidenziare che anche per l'anno 2016 è stata confermata dall'Autorità, nell'adunanza del 24 febbraio 2016, la riduzione del 25% del contributo a carico delle imprese, che è sceso pertanto dallo 0,08 allo 0,06 per mille del fatturato. Tenuto conto della nuova aliquota e del contesto economico-finanziario che sta caratterizzando il Paese, la



misura delle contribuzioni a carico delle imprese per l'anno 2017 è stata prudenzialmente stimata in 70 milioni di euro.

***b. Le uscite: politiche di contenimento e di razionalizzazione della spesa***

15. Il bilancio 2017 è predisposto conformemente a quanto previsto dal comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (Legge di stabilità 2014), che conferisce all'Autorità ampi margini di flessibilità nell'individuazione di misure anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica a essa applicabili a fronte di un versamento al bilancio dello Stato maggiorato del 10% rispetto agli obiettivi di risparmio a legislazione vigente<sup>1</sup>.

Al fine di stanziare le somme necessarie per far fronte al versamento previsto dalla citata norma, come si spiegherà più diffusamente nel prosieguo, si è provveduto a individuare le disposizioni vigenti relative a risparmi di spesa soggetti a riversamento al bilancio dello Stato applicabili all'Autorità per l'esercizio 2017, a quantificare l'importo del risparmio di spesa da versare al bilancio dello Stato relativamente a ciascuna delle predette norme e ad applicare all'importo così ottenuto la maggiorazione prevista dalla citata disposizione della legge di stabilità.

In proposito si osserva che la legge istitutiva conferisce all'Autorità autonomia organizzativa, contabile e amministrativa (l. 287/90). Pur tuttavia, l'Autorità si è sempre conformata, sul piano amministrativo-finanziario, alle norme di contenimento della spesa destinate alle pubbliche amministrazioni, anche laddove non espressamente richiamata e ha adottato autonome politiche di *spending review* che incidono anche sul bilancio di previsione 2017.

16. Deve essere evidenziata la significativa riduzione operata sui trattamenti accessori del personale che trae origine dall'applicazione all'art. 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”, che ha imposto, dal 1° luglio 2014, la riduzione del 20% del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti dell'Autorità.

---

<sup>1</sup> La norma in esame prevede che “*l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorità*”.

L'Autorità ha dato corso tempestivamente all'applicazione della disposizione in parola, riducendo del 20% i compensi dei trattamenti accessori corrisposti con cadenza mensile dal 1° luglio 2014 e successivamente quelli corrisposti *una tantum*.

I risparmi di spesa che deriveranno dall'applicazione dell'articolo 22 del d.l. 90/2014 potranno concorrere, unitamente alle altre politiche di *spending review* intraprese dall'Autorità, all'effettuazione di ulteriori riduzioni dell'aliquota fissata annualmente per il contributo di funzionamento agli oneri dell'istituzione a carico delle imprese.

17. Già prima dell'entrata in vigore del d.l. 90/2014, che ha imposto la riduzione del 20% dei trattamenti accessori dei dipendenti dell'Autorità, in data 27 marzo 2014 l'Autorità, in un'ottica di *spending review*, aveva deliberato un Regolamento (integrato con delibera dell'Autorità del 19 dicembre 2014), individuando precisi criteri e limiti di spesa con riferimento al trattamento economico del personale dipendente e dei vertici dell'Autorità inviati in missione all'estero e in Italia, in ordine alla categoria di viaggio (*economy*), alla tipologia di alloggio e alla fruibilità del pasto. I limiti previsti dal citato Regolamento si applicano anche al Presidente, ai Componenti, al Segretario generale e al Capo di Gabinetto. Meritano, inoltre, di essere segnalate le incisive disposizioni organizzative interne impartite dal Segretario generale di contenimento del costo del lavoro che hanno imposto il rispetto di specifici limiti in relazione al ricorso al lavoro straordinario.

Quanto alle autovetture di servizio, il numero delle stesse, che aveva già subito una riduzione drastica dal 2011 al 2014, passando da otto a quattro, è stato ulteriormente contenuto con la dismissione, a far data dal febbraio 2015, di un'ulteriore autovettura; allo stato, l'Autorità dispone di sole tre autovetture, di cilindrata non superiore a 1600 cc..

Vale altresì ricordare che dal 2014 il Presidente dell'Autorità ha rinunciato spontaneamente all'autovettura a suo uso esclusivo, assegnata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione del d.p.c.m. 3 agosto 2011, con conseguenti risparmi connessi alla sua gestione e manutenzione.

Anche sotto il profilo della gestione della fornitura di beni e servizi, l'Autorità già prima dell'entrata in vigore del d.l. 90/2014, che ha imposto il ricorso al MEPA per gli acquisti, faceva ricorso a tale piattaforma.

18. Degno di nota, ai fini della redazione del bilancio di previsione 2017, è l'art. 1, comma 515 della Legge di stabilità 2016 che pone un obiettivo di risparmio della spesa annua della pubblica amministrazione, che deve essere raggiunto alla fine del triennio 2016-2018 e che deve essere pari al 50% della spesa annua media per la gestione corrente del settore informatico relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria)<sup>2</sup>.

Il risparmio di spesa annuo, come indicato nella Circolare R.G.S. n. 16 del 17.5.2016, deve essere conseguito quale media del triennio 2016-2018, per cui esso può essere raggiunto interamente in un unico esercizio oppure essere ripartito nei tre anni in maniera uniforme o differenziata, a condizione che sia rispettato l'obiettivo complessivo in media annuale, da valutare in sede di consuntivo per l'anno finanziario 2018.

I risparmi conseguiti a seguito dell'attuazione del comma 515 sono utilizzati dalle medesime pubbliche amministrazioni, prioritariamente, per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

Il comma 516 dell'art. 1 della Legge di stabilità per il 2016 prevede, in via eccezionale, la possibilità per le pubbliche amministrazioni e le società, di cui all'elenco redatto dall'ISTAT, di procedere ad approvvigionamenti anche al di fuori delle modalità specificate dai commi 512 e 514, esclusivamente a seguito di un'autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, nei casi in cui il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione o in ipotesi di necessità e urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Gli acquisiti effettuati al di fuori della procedura di cui ai commi 512 e 514 devono essere comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agenzia per l'Italia digitale.

19. Tra le più significative disposizioni normative che hanno trovato pronta applicazione in Autorità e che sono diffusamente trattate nelle voci di spesa di pertinenza figurano: l'art. 13 del decreto legge del 24 aprile 2014, n. 66<sup>3</sup>, che ha ridotto il compenso dei membri del Collegio a 240.000 euro annui (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente); l'articolo 22, comma 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90<sup>4</sup>, che ha ridotto la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca in misura non inferiore al 50% di quella complessivamente sostenuta nel 2013; l'art. 6, comma 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78<sup>5</sup>, che ha ridotto le spese per relazioni pubbliche, convegni e rappresentanza, che non possono essere superiori al 20% di quelle sostenute nell'anno 2009; l'art. 22, comma 5 del d.l. 90/2014, che ha ridotto del 20% il trattamento accessorio dei dipendenti dell'Autorità; l'articolo 15, comma 1 del d.l. 66/2014, che ha ridotto le spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, che non possono superare il 30% della spesa sostenuta nel 2011; l'art. 24 del d.l. 66/2014, che ha anticipato al 1° luglio 2014 la riduzione del 15% del canone di locazione dell'immobile

---

<sup>2</sup> La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 30-12-2015, Supplemento Ordinario n. 70.

<sup>3</sup> Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

<sup>4</sup> Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

<sup>5</sup> Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122.

adibito a sede dell'Autorità prevista dal comma 1 dell'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95<sup>6</sup>.

Particolare rilievo merita, infine, l'articolo 22, comma 7 del d.l. 90/2014, che ha disposto la messa in comune di almeno tre servizi tra due Autorità indipendenti mediante la stipula di convenzioni, in modo da determinare, entro il 2015, risparmi pari ad almeno il 10% della spesa complessiva sostenuta per i medesimi servizi nel 2013<sup>7</sup>. Al fine di dare attuazione alla citata disposizione, in data 23 dicembre 2014, la Consob e l'Autorità, in considerazione del fatto che hanno sede presso un unico complesso immobiliare, in relazione al quale già condividono la gestione delle parti comuni dell'immobile per quanto attiene alle utenze, alla vigilanza armata, nonché ad alcuni servizi relativi alla sicurezza *ex* decreto legislativo n. 81 del 2008, hanno sottoscritto una convenzione.

Le due istituzioni hanno convenuto di gestire in comune i servizi relativi agli affari generali, alla gestione del patrimonio e ai servizi tecnici e logistici, stabilendo altresì di massimizzare la condivisione degli acquisti e relative procedure per tali servizi. La Consob e l'Autorità stanno proseguendo nel percorso di gestione in comune dei servizi e delle procedure di acquisto, anche oltre l'orizzonte temporale definito dalla norma che ha posto l'obiettivo dei risparmi di spesa, in modo da poter massimizzare i risparmi derivanti da tale gestione in comune e, eventualmente, rimodulare la stessa per il miglior perseguimento degli obiettivi di *spending review*.

20. Il processo di riduzione dei costi intrapreso dall'Autorità non può non essere coniugato con quello di razionalizzazione e migliore qualificazione della spesa.

Tale processo di razionalizzazione necessita, tra l'altro, di implementazioni dei sistemi informatici nonché della realizzazione di un controllo di gestione che, partendo dai processi produttivi, consenta di rilevare i costi anche al fine di una loro riduzione e di orientare l'azione dell'amministrazione verso obiettivi di maggiore efficienza che comportino la produzione di risultati misurabili e valutabili.

A questo riguardo si rammenta che alla fine del 2014 l'Autorità ha avviato una gara, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dei servizi per il disegno del sistema del controllo di gestione per la misurazione delle *performance* mediante procedura aperta di cui al d.lgs. 163/2006, aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

---

<sup>6</sup> Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

<sup>7</sup> L'articolo 22, comma 7 del d.l. 90/2014 ha disposto che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi e informatici. Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.

Tale necessità risulta correlata all'evoluzione delle iniziative condotte dall'Autorità in merito alla revisione e qualificazione delle proprie spese, anche attraverso la riorganizzazione dei processi interni e il monitoraggio costante sull'uso delle risorse finanziarie e umane. Il progetto si inserisce quindi tra le iniziative dell'Autorità volte a migliorare in modo strutturale la propria *performance* operativa ed economica non solo con iniziative specifiche sui centri di costo (immobili, acquisti, personale ecc..), ma anche con la revisione sistematica dei processi di lavoro nell'intera organizzazione.

A tal fine, l'Autorità ha ritenuto necessario dotarsi di un modello di controllo di gestione, in corso di implementazione, in grado di misurare la *performance* attuale dell'amministrazione in termini di efficienza operativa (produttività delle diverse strutture organizzative in base alle attività di loro pertinenza), di efficacia operativa (qualità dei risultati prodotti e tempi per l'espletamento di tali servizi) e di struttura dei costi (spese e investimenti).

21. Ciò premesso, si rileva che le stime di alcune tipologie di spesa per il 2017, in seguito illustrate, sono in massima parte imputabili allo sforzo di ammodernamento *hardware* e *software* avviato nel corso dei precedenti esercizi, anche con il supporto della Consip, che ha come obiettivo il completamento dell'*assessment* del sistema informatico dell'Autorità e l'aggiornamento delle logiche di *governance*, delle *policy* di sicurezza, dei processi di servizio e delle componenti tecnologiche. Gli interventi previsti sono da considerare essenziali al fine di consentire all'Autorità di svolgere efficacemente i propri compiti istituzionali, nonché di ottimizzare il processo di *spending review* sopra menzionato.

Un significativo elemento che caratterizza la previsione 2017 riguarda, quindi, il completamento del processo di innovazione del sistema già intrapreso negli esercizi precedenti.

In particolare, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, da ultimo modificato e integrato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, i progetti in corso e allo studio prevedono l'informatizzazione e la dematerializzazione dell'intero processo di produzione della documentazione interna, dalla predisposizione delle bozze di delibere, alla gestione del processo di revisione e visti dei documenti, fino all'adozione della delibera in formato elettronico con firma digitale e la conservazione dei documenti; il completamento del processo di integrazione del protocollo informatico con la gestione documentale; l'implementazione del fascicolo elettronico per l'accesso agli atti; l'adeguamento del sito *internet*; la realizzazione di una banca dati per il *rating* di legalità; la realizzazione di archivi delle sanzioni e del contenzioso, della *leniency*, delle delibere non istituzionali e dei verbali dell'Autorità.

Infine, si prevede l'adozione di sistemi di videoconferenza e di strumenti tecnici per consentire il telelavoro e il lavoro delocalizzato. Alcuni di questi progetti sono in avanzata fase di realizzazione.

22. Per quanto riguarda le uscite, le voci più significative, oltre alle spese per l'implementazione del sistema informatico volti a realizzare i descritti progetti, riguardano le spese per il personale, che rappresentano circa il 70% dell'intero fabbisogno annuo. La stima dei costi per il personale tiene conto del venir meno dei vincoli imposti con riguardo alla progressione di carriera dal d.l. 78/2010, nonché di nuovi ingressi di personale che si potrebbero verificare nel 2017, a seguito di concorsi fino a esaurimento dei posti in ruolo in pianta organica e della possibilità di chiamata di nuovo personale in posizione di comando. Ciò anche in considerazione delle nuove funzioni assegnate all'Autorità in tema di esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica. Sulla quantificazione dello stanziamento per le spese di personale si spiegherà più diffusamente nel prosieguo della presente relazione.

23. Il documento previsionale in esame è stato predisposto tenendo conto, oltre che degli elementi sopra descritti, anche dei risultati del pre-consuntivo 2016, delle previsioni programmatiche presentate dalla Direzione Risorse Umane e Strumentali, delle obbligazioni derivanti da accordi collettivi di lavoro, dei contratti pluriennali sottoscritti per l'acquisizione di beni e servizi, nonché delle esigenze manifestate dagli Uffici dell'Autorità.

24. Nel bilancio di previsione 2017 sono stati inoltre considerati i versamenti da disporre in favore di altre autorità indipendenti conseguenti alle modifiche apportate all'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che prevedeva che per le annualità 2010-2012 al fabbisogno dell'Autorità contribuissero altre autorità indipendenti. Sulla base di tali disposizioni normative, l'Autorità ha restituito, entro il 31 gennaio 2014, le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti, mentre le restanti somme dovranno essere restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015. Pertanto, il bilancio di previsione per l'anno 2017 tiene conto della necessità di procedere, entro il 31 gennaio 2017, alla restituzione della quota parte delle somme incassate per gli anni 2010 e 2011 dalle autorità contribuenti. Il rimborso delle predette contribuzioni versate a favore dell'Autorità e ammontanti complessivamente a euro/migl. 47.800,00, incide nella misura di euro/migl. 4.780,00 sul fabbisogno di spesa degli esercizi dal 2015 al 2024.

Nel 2016 è stato disposto l'ultimo versamento previsto dal comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 416 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014<sup>8</sup>, di euro/migl. 2.000,00 in favore del Garante per la protezione dei dati personali da parte dell'Autorità.

---

<sup>8</sup> In particolare, il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 416 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, dispone che *“Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui*

**Lo stato di previsione per l'anno 2017 presenta le seguenti poste:**

**Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016** €/migl.120.995,00

**Entrate**

-Parte corrente

    Titolo 2      €/migl.      25,00

    Titolo 3      €/migl. 77.559,00   €/migl. 77.584,00

-Conto capitale                                      €/migl.            0,00

    Totale entrate di competenza                                      €/migl. 77.584,00

€/migl. 198.579,00

**Uscite**

-Parte corrente

*Spese funzionamento*    €/migl. 59.715,15

*Versamenti al bilancio dello Stato e ad  
altre Amministrazioni Pubbliche*    €/migl. 6.280,00

  €/migl. 65.995,15

*Fondi di riserva*

- *Ordinario*                      €/migl. 85.000,00

- *Straordinario*               €/migl. 45.863,85                      €/migl. 130.863,85   €/migl. 196.859,00

-Conto capitale    €/migl. 1.720,00

€/migl. 198.579,00

Le partite di giro e i conti d'ordine pareggiano sia per le entrate che per le uscite in complessivi euro/migl. 12.859,00.

---

*all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994".*

## PREVENTIVO FINANZIARIO

25. Le previsioni 2017 evidenziano un avanzo finanziario di competenza di euro/migl. 9.858,85, dato dalla differenza tra le entrate correnti di euro/migl. 77.584,00 e le uscite correnti di euro/migl. 66.005,15 e di conto capitale di euro/migl. 1.720,00.

### I. Entrate correnti

26. Si osserva preliminarmente che la quasi totalità delle entrate dell'Autorità è costituita dal versamento dei contributi agli oneri di funzionamento a carico delle società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di euro, introdotto dall'articolo 5-bis del d.l. 1/2012, come modificato dalla legge di conversione 27/2012.

Per quanto riguarda le entrate, nello schema di bilancio 2017 è stata prevista, quindi, una dotazione di **euro/migl. 70.050,00** relativa alla voce di IV livello "**Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese**" (voce 3.2.3.1). Tale voce accoglie i contributi a carico delle società di capitale per le spese di funzionamento dell'Autorità, ossia i proventi derivanti dal sistema di finanziamento dell'Autorità per l'annualità 2017, per una somma stimata pari a euro/migl. 70.000,00; nonché una quota parte delle sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007 nn. 145 e 146, versate all'Autorità ai sensi dell'art. 9, d.l. 207/08 (ora abrogato dall'art. 5-bis, comma 2, lett. D, d.l. 1/12), per una somma stimata pari a euro/migl. 50,00, in relazione a possibili entrate che potranno ancora intervenire nel corso dell'esercizio per incassi di sanzioni irrogate fino al 31 dicembre 2012 e corrisposte dai soggetti obbligati in forma rateizzata.

Tra le entrate, la voce "**Altre entrate derivanti dalle attività di controllo e repressione delle irregolarità delle imprese nac**" (3.2.3.99) è destinata ad accogliere le somme non versate dalle imprese nell'anno di competenza a titolo di contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, anche derivanti dall'attività di riscossione tramite iscrizione a ruolo.

Tale voce accoglie le somme non versate dalle imprese nei rispettivi anni di competenza, per una somma stimata complessivamente pari a **euro/migl. 7.000,00**.

A tale riguardo, si rappresenta che è stata completata la definizione del perimetro delle società tenute al versamento del contributo per le annualità 2013, 2014 e 2015. A tali società, nel corso del 2016, sono stati inviati solleciti di pagamento per i mancati versamenti, facendo presente che, in caso di reiterata inottemperanza, l'Autorità avrebbe proceduto con l'iscrizione a ruolo.

Complessivamente, le contribuzioni relative alle annualità pregresse (2013-2014-2015) recuperate nel 2016 ammontano a circa euro/migl. 9.800,00.

L'Autorità ha proceduto a iscrivere a ruolo le somme dovute dalle società che, nonostante i solleciti di pagamento, non hanno provveduto a regolarizzare i versamenti. Con riferimento



ai contributi dovuti per il triennio 2013-2015, sono state pertanto iscritte a ruolo, nel 2016, somme che ammontano in totale a circa euro/migl. 10.000,00.

Si è in attesa degli esiti dei solleciti di pagamento inviati alle società inadempienti per l'annualità 2016, nonché ad alcune società inadempienti per le annualità pregresse (2013-2014-2015), per le quali sono state completate le attività di accertamento, per un importo complessivo pari circa a euro/migl. 6.000,00, prima di procedere all'ulteriore flusso di iscrizioni a ruolo. In ragione dei tempi per la notifica e l'eventuale riscossione delle somme iscritte a ruolo si ritiene che le stesse verranno incassate nel corso del 2017.

In considerazione del fatto che questa rappresenta la prima esperienza di iscrizione a ruolo delle somme dovute dalle società a titolo di contributo, si è ritenuto, prudenzialmente, di ipotizzare una riscossione, tramite Equitalia, pari a circa il 50% degli importi iscritti a ruolo, relativi ai contributi non versati per le annualità 2013-2014-2015, che ammontano, come si è detto, a circa euro/migl. 10.000,00, fermo restando il proseguimento di ogni attività diretta all'integrale incasso delle somme dovute. Inoltre, sulla base della esperienza pregressa, si è ritenuto che circa il 30% dei contributi relativi all'annualità 2016 ancora non versati dalle società obbligate, che ammontano a circa euro/migl. 6.000,00, possano essere incassati nel 2017, a esito delle attività di sollecito.

Si rappresenta, infine, che, a seguito delle attività di verifica del perimetro delle società tenute al versamento del contributo per le annualità pregresse, è emerso che sono stati effettuati dalle imprese, dall'entrata in vigore della legge che stabilisce l'obbligo di contribuzione, maggiori versamenti in relazione ai quali le società interessate potrebbero presentare istanze di restituzione. Al fine di far fronte a tali ipotesi, è stata prevista apposita dotazione nel Fondo di riserva.

Alla voce "*Trasferimenti correnti dall'Unione Europea*" (voce 2.1.5.1) è assegnato lo stanziamento di **euro/migl. 25,00**. Le entrate in tale voce riguardano la stima del saldo dei versamenti da parte della Commissione Europea per i progetti comunitari che si sono conclusi nel 2016.

È stata stimata, inoltre, una somma pari a **euro/migl. 15,00** in dotazione alla voce "*Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche*" (voce 3.3.3.3), relativamente alla remunerazione delle somme in giacenze nel conto fruttifero di Tesoreria, e una somma pari **euro/migl. 6,00** alla voce "*Interessi attivi da depositi bancari o postali*" (voce 3.3.3.4) relativamente ai conti correnti ordinari di corrispondenza aperti presso il Tesoriere.

Infine, la voce 3.5.2.1 "*Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)*", alla quale è stata assegnata una somma stimata pari a **euro/migl. 460,00**, riguarda prevalentemente i rimborsi da ricevere a fronte degli oneri sostenuti nell'anno per il personale dell'Autorità in servizio presso altre amministrazioni pubbliche.

Sempre nelle entrate, figura la voce “*Altre entrate correnti n.a.c.*” (voce 3.5.99.99) destinata ad accogliere rimborsi diversi non considerati nelle voci precedenti, per la quale sono stati stimati **euro/migl. 28,00.**

## **II. Entrate per conto terzi e partite di giro**

### ***9.1.2.1\_Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi***

27. La voce in esame (9.1.2.1), dotata di uno stanziamento pari a **euro/migl. 8.804,00** accoglie le somme derivanti dalle ritenute erariali a carico del personale dipendente, del personale comandato, dei tirocinanti effettuate dall’ente in qualità di sostituto di imposta per il successivo versamento all’erario.

### ***9.1.2.2\_Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi***

28. Detta voce (9.1.2.2) accoglie le somme derivanti dalle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale dipendente, del personale comandato, dei tirocinanti effettuate dall’ente per il successivo versamento agli enti previdenziali e assistenziali per un importo pari a **euro/migl. 3.066,00.** Confluendo in tale voce esclusivamente le ritenute effettuate per conto terzi, coerentemente con quanto stabilito nel piano dei conti integrato, non sono state appostate le somme riferite alla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro.

### ***9.1.2.99\_Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi***

29. La presente voce (9.1.2.99) accoglie le entrate derivanti da altre ritenute a carico del personale effettuate dall’ente su redditi da lavoro dipendente accantonate per conto di terzi tra le quali le somme trattenute per conto del circolo dei dipendenti, le somme per l’iscrizione alle OO.SS. e i prestiti contratti dai dipendenti, ecc.. Le somme stanziare per tale voce sono pari a **euro/migl. 332,00.** Si rappresenta che, rispetto allo stanziamento definitivo del 2016, in tale voce non confluiscono i contributi per i Fondi di previdenza integrativa, in quanto, coerentemente con quanto previsto nel piano dei conti integrato, tali somme confluiscono nella voce 9.1.2.2 “*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*”.

### ***9.1.3.1\_Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi***

30. In tale voce (9.1.3.1) sono ricondotte le entrate derivanti dalle ritenute erariali del Presidente, dei Componenti, del Collegio dei revisori, di componenti di commissioni, di consulenti e collaboratori effettuate dall’ente in qualità di sostituto di imposta per il successivo versamento all’erario. Le somme stanziare per tale voce sono pari a **euro/migl. 304,00.**

#### ***9.1.3.2\_Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi***

31. La voce in questione (9.1.3.2) accoglie le somme derivanti dalle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del Presidente, dei Componenti, del Collegio dei revisori, di componenti di commissioni, di consulenti e collaboratori per il successivo versamento agli enti previdenziali e assistenziali. Le somme stanziare per tale voce sono pari a **euro/migl. 278,00**.

#### ***9.1.99.1\_Entrate a seguito di spese non andate a buon fine***

32. Tale voce (9.1.99.1) si riferisce alle entrate derivanti dalla restituzione di pagamenti effettuati dall'ente ma non andati a buon fine a causa di ritardi nel pagamento o di errori materiali, per una somma stimata pari a **euro/migl. 50,00**.

#### ***9.1.99.3\_Rimborso di fondi economali e carte aziendali***

33. La voce in questione (9.1.99.3) afferisce solo alle somme derivanti dal rimborso dell'anticipazione dei fondi economali per una somma pari a **euro/migl. 10,00**, di gran lunga inferiore al limite previsto dall'articolo 4 del regolamento economale che è pari a euro/migl. 50,00. Tale stanziamento è inferiore anche rispetto alla previsione 2016, in ragione del ricorso marginale e del tutto residuale agli acquisti per cassa.

#### ***9.2.4.1\_Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi***

34. La presente voce, valorizzata nelle entrate per conto terzi e partite di giro (9.2.4.1), evidenzia le entrate derivanti dalla costituzione dei depositi cauzionali o contrattuali di terzi, presso l'amministrazione, per la partecipazione a gare d'appalto e costituite dalle cauzioni in denaro. Lo stanziamento stimato per tale voce è pari a **euro/migl. 15,00**. Si rappresenta che in tale voce si registra una sostanziale riduzione dello stanziamento rispetto alle previsioni 2016, in quanto, coerentemente con quanto previsto dal piano dei conti integrato, non vi sono ricomprese le fidejussioni bancarie e/o assicurative.

### **III. Uscite correnti**

35. In via preliminare, con riguardo alle uscite, si rappresenta che il comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, conferisce all'Autorità ampi margini di flessibilità nell'individuazione di misure anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica a essa applicabili, a fronte di un versamento al bilancio dello Stato maggiorato del 10% rispetto agli obiettivi di risparmio a legislazione vigente. Le misure alternative di contenimento della spesa non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né

deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle che comportano risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dalla disposizione è asseverato dall'organo di controllo interno.

L'Autorità, analogamente a quanto già fatto lo scorso anno, ha predisposto il bilancio di previsione 2017 avvalendosi, in modo peraltro limitato, della facoltà prevista dalla citata disposizione normativa per rideterminare alcuni limiti di spesa, rendendoli più adeguati alle proprie esigenze di funzionamento, come verrà meglio specificato nel corso della presente relazione.

Si rammenta, in merito, che i limiti di spesa fissati dal legislatore hanno come riferimento le spese effettuate in annualità in cui l'Autorità gestiva le stesse in modo molto stringente e, pertanto, i *plafond* risultano oggi a volte inadeguati per far fronte ad alcune spese necessarie al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle attività istituzionali.

Ai fini della corretta applicazione del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede un versamento al bilancio dello Stato maggiorato del 10% rispetto agli obiettivi di risparmio a legislazione vigente, si è provveduto a individuare specificatamente le voci i cui stanziamenti sono soggetti a norme di contenimento della spesa pubblica e le cui riduzioni devono essere riversate a bilancio dello Stato e ad applicare la maggiorazione prevista, come specificato nella parte della presente relazione riguardante la voce 1.4.1.1, "*Trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali*", che verrà trattata in seguito. Nella tabella che segue, si riassumono le tipologie di spesa soggette a contenimento, per le quali le previsioni di spese per il 2017 risultano incrementate in applicazione del citato comma 321.

SOTTOVOCI	OGGETTO	LIMITE PREVISTO DA NORME DI LEGGE	STANZIAMENTO 2017 in euro/migl.	INCREMENTO in euro/migl.
1.3.2.1.2 <sup>9</sup>	Spese di missione ai membri dell'Autorità (soggette al contenimento art.6 comma 12 d.l. 78/2010)	4,10	30,00	+ 25,90
1.3.2.2.1 <sup>10</sup>	Spese di missione dipendenti (soggette al contenimento art.6 comma 12 d.l. 78/2010)	20,42	24,00	+3,58
1.3.2.4.999	Spese per formazione del personale (soggette al contenimento art. 6, comma 13 d.l. 78/2010)	7,60	30,00	+ 22,40
1.3.1.2.9 1.3.2.2.5	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (soggette al contenimento art. 6, c. 8 d.l. 78/2010)	4,90	17,00	+ 12,10
1.3.2.9.8 1.3.2.9.4 1.3.2.13.2	Oneri per la manutenzione ordinaria dell'immobile assunto in locazione passiva e dei relativi impianti tecnici (soggetti al contenimento dell'art. 2, comma 619, l. 244/07)	740,00	848,00	+108,00
2.2.1.3.1	Acquisto mobili e arredi (soggetto al contenimento art. 1, comma 141, l. 228/2012)	1,50	50,00	+ 48,50
<b>TOT</b>		<b>778,52</b>	<b>999,00</b>	<b>+ 220,48</b>

<sup>9</sup> Nella sottovoce è stanziata una somma complessiva pari a euro/migl. 110,00, nella quale euro/migl. 30,00 sono appostati in apposita Unità Gestionale Elementare soggetta a contenimento.

<sup>10</sup> Lo stanziamento complessivo della sottovoce, nelle diverse Missioni/Programmi, ammonta a euro/migl. 224,00. Lo stanziamento per le spese di missione soggette a contenimento è evidenziato in apposita Unità Gestionale Elementare soggetta a contenimento.

Con riferimento ai limiti previsti dalla legge in materia di spese per consumi intermedi, l'articolo 8, comma 3 del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto che, a decorrere dall'anno 2013, anche l'Autorità debba adottare misure di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi, in modo da assicurare un risparmio pari al 10% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. La norma prevede che le somme derivanti da tale riduzione siano versate al bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Si rappresenta in merito che per consumi intermedi devono intendersi tutte le uscite per l'acquisto di beni e consumo di servizi. Non sono ricomprese tra i consumi intermedi, come chiarito dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, del 23 ottobre 2012, n. 31, le uscite per le indennità degli organi di amministrazione e di controllo, per le spese legali e le spese per la formazione obbligatoria del personale.

Nel piano dei conti integrato i consumi intermedi vengono rappresentati dalle spese incluse nella voce di secondo livello 1.3 "Acquisto di beni e servizi", dalla quale, sulla base dei citati chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, devono essere dedotte le spese di cui alle sottovoci 1.3.2.1.1 "Organi istituzionali dell'amministrazione – Indennità); 1.3.2.1.8 "Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione"; 1.3.2.4.3 "Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626"; 1.3.2.11.6 "Patrocinio legale"; 1.3.2.99.2 "Altre spese legali.

Per quanto riguarda l'individuazione del valore di riferimento individuato dall'art. 8, comma 3 del d.l. 95/2012, le spese per l'acquisto di beni e consumo di servizi sostenute nel 2010 ammontano a euro/migl. 10.325,96. Il risparmio di spesa previsto dalla legge (10% della spesa sostenuta nell'anno 2010) è pari quindi a euro/migl. 1.032,60, con un limite di spesa annua per consumi intermedi di euro/migl. 9.293,37.

Va evidenziato, al riguardo, che nelle uscite per consumi intermedi sostenute nel 2010 non erano ricomprese né le spese per lavoro interinale (pari nel 2010 a euro/migl. 871,00), né quelle per licenze *software* (pari nel 2010 a euro/migl. 266,86), in quanto le prime rientravano tra le spese per il personale e le seconde erano qualificate come spese in conto capitale. Tali uscite, nel piano dei conti integrato attualmente in vigore, sono invece collocate nella voce 1.3 "Acquisto di beni e servizi".

Pertanto, dovendosi fare riferimento a valori omogenei e confrontabili, al fine del calcolo dei consumi intermedi per il 2017, dagli stanziamenti nella voce 1.3 del bilancio di previsione devono essere dedotti gli stanziamenti per "Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzia di lavoro interinale" (1.3.2.12); nonché le spese per "Licenze d'uso per software" (1.3.2.7.6).

Sulla base di quanto esposto i consumi intermedi previsti per l'anno 2017 ammontano a euro/migl. 9.617,55, come di seguito illustrato:

Voci/Sottovoci	Oggetto	Stanziamiento 2017 in euro/migl.
1.3	Acquisto di beni e servizi	12.110,45
1.3.2.1.1	<i>Organi istituzionali dell'amministrazione – Indennità</i>	-910,40
1.3.2.1.8	<i>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</i>	-37,50
1.3.2.4.3	<i>Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626</i>	-25,00
1.3.2.11.6	<i>Patrocinio legale</i>	-200,00
1.3.2.99.2	<i>Altre spese legali</i>	-110,00
1.3.2.12	<i>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzia di lavoro interinale (escluso margine di agenzia)</i>	-860,00
1.3.2.7.6	<i>Licenze d'uso per software</i>	-350,00
	Totale spese non incluse nei consumo intermedi	2.492,90
	<b>Consumi intermedi 2017</b>	<b>9.617,55</b>

Rispetto al limite di spesa annuale per consumi intermedi pari euro/migl. 9.293,37, come sopra indicato, lo stanziamento per il 2017 registra un incremento di euro/migl. 324,18. Tale maggiore stanziamento è in massima parte imputabile alle acquisizioni di prestazioni per ottemperare agli obblighi di legge in materia di monitoraggio del rispetto degli obblighi di contribuzione (art. 10 comma 7-ter della legge 287/1990).

### ***1.1.1.1\_Retribuzioni in denaro***

Missione A/Programmi A1, A2, A3 - Missione B/Programmi B1 e B2, voce 1.1.1.1

36. La voce “*Retribuzioni in denaro*” (1.1.1.1), alla quale è stata assegnata una dotazione pari a **euro/migl. 29.306,00**, include gli stanziamenti concernenti i trattamenti economici lordi relativi al personale dipendente a tempo indeterminato (sottovoce 1.1.1.1.2), per una somma stimata pari a **euro/migl. 23.892,00**, nonché a personale dipendente a tempo determinato e in posizione di comando, distacco o fuori ruolo (sottovoce 1.1.1.1.6), per una somma pari a **euro/migl. 2.939,00**.

Nella quantificazione dello stanziamento della voce concernente il trattamento economico lordo del personale e dei relativi oneri accessori e riflessi, si è tenuto conto degli effetti derivanti dal venir meno del blocco della contrattazione e dall'applicazione dell'articolo 1, comma 256, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 soltanto i primi due periodi del comma 21 dell'art. 9 del d.l. 78/2010 i quali stabiliscono, rispettivamente, che i meccanismi di adeguamento retributivo non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 e che, per le categorie di personale che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono

utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.

Non sono invece state prorogate a partire dall'anno 2015 le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 21, concernenti le progressioni di carriera del personale contrattualizzato e non contrattualizzato, previa valutazione della *performance* individuale.

Nella quantificazione dello stanziamento delle retribuzioni in denaro sono stati considerati l'adeguamento delle tabelle stipendiali in vigore per il personale dell'Autorità a seguito degli aggiornamenti che potrebbero intervenire nel trattamento economico del personale della Banca d'Italia per il 2017, nonché le progressioni economiche che verranno riconosciute a seguito delle valutazioni riferite all'attività lavorativa prestata nel 2016.

Si è tenuto conto, altresì, della delibera adottata dall'Autorità, nell'adunanza del 31 marzo 2016, di definizione del parametro retributivo di riferimento per la corresponsione del trattamento economico accessorio al personale comandato, distaccato o in altra analoga posizione.

Si è, altresì, considerata la previsione di reclutamento di nuove unità che potrebbe avvenire nell'esercizio 2017 e dell'ingresso di ulteriore personale in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione.

37. La base per la determinazione degli stanziamenti delle voci in esame tiene conto, inoltre, con riferimento alle competenze accessorie, delle determinazioni adottate dall'Autorità per conformarsi alle norme sul contenimento del costo del lavoro previste dalle norme vigenti, tra cui l'art. 22 del d.l. 90/2014 che, come già detto, ha imposto, dal 1° luglio 2014, la riduzione del 20% del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti dell'Autorità.

In proposito si evidenzia che l'Autorità ha ritenuto che la disposizione dovesse essere interpretata operando la riduzione sul compenso percepito dal singolo dipendente per la prestazione effettuata, piuttosto che sul trattamento complessivo di tutti i dipendenti.

La bontà interpretativa degli orientamenti assunti a tale riguardo dall'Autorità sono stati da ultimo confermati dalla Corte dei Conti nella sua Deliberazione del 12 maggio 2016, n. 2/2016/G, sulla gestione amministrativa e finanziaria del Garante per la protezione dei dati personali (2012-2015)".

La disposizione *de qua* non fa infatti alcun riferimento al trattamento "complessivo", richiamato invece esplicitamente dal legislatore in altre occasioni, quale l'art. 9, commi 1 e 2-bis del d.l. n. 78/2010, laddove ha inteso incidere sull'aggregazione delle voci che compongono il trattamento economico (fondamentale o accessorio) dei dipendenti.

Riferendosi al "trattamento complessivo" il legislatore ha inteso porre dei limiti di spesa riferendosi all'aggregato delle voci che compongono un determinato trattamento, senza entrare nel merito delle scelte effettuate relative alle riduzioni delle singole voci. Diversamente, nel caso di specie, il mero riferimento a una riduzione non inferiore al 20%

del trattamento economico accessorio del personale dipendente, senza alcun riferimento al trattamento complessivo, è parso all’Autorità dover essere, più correttamente, riferito alle singole voci che lo compongono.

L’Autorità ha quindi disposto, con decorrenza dal 1° luglio 2014, con riguardo a tutto il personale (ivi incluso quello in posizione di comando), la riduzione del 20% dei seguenti trattamenti accessori: indennità di residenza parte fissa conviventi; indennità di turno; indennità di cassa; straordinario; diaria e contributo di viaggio del trattamento di missione.

L’Autorità ha inoltre deliberato di ridurre, a partire dalla stessa data, le indennità di carica e di funzione in godimento rispettivamente al vice Segretario generale e ai Direttori generali.

Con riguardo alle restanti voci (premio di laurea, premio di presenza, incremento di efficienza aziendale e premio di risultato), che vengono corrisposte *una tantum*, l’Autorità ha deliberato la riduzione del 20% al momento della corresponsione di tali premi.

Pertanto, per la determinazione degli stanziamenti relativi ai compensi per il lavoro straordinario del personale (sottovoci 1.1.1.1.3 e 1.1.1.1.7), nonché alle altre indennità, quali i premi per le *performance* collettive e individuali (sottovoci 1.1.1.1.4 e 1.1.1.1.8), si è tenuto conto delle riduzioni deliberate dall’Autorità per un importo pari al 20% ai sensi dell’articolo 22 del d.l. 90/2014. Infine, le somme assegnate per la remunerazione del lavoro straordinario tengono conto delle direttive impartite dal Segretario generale e dirette all’attenta osservanza della normativa vigente in materia e al contenimento della spesa *de qua*. In particolare, tali direttive dispongono che l’orario di lavoro prestato individualmente nella settimana non ecceda le 48 ore e l’eccedenza oraria complessiva non superi, comunque, le 400 ore l’anno.

38. Le previsioni per l’anno 2017 relative al compenso per lavoro straordinario e alla corresponsione dei premi risultano incrementate in ragione degli adeguamenti alle tabelle stipendiali Banca d’Italia e delle progressioni economiche, come anticipato in premessa.

Si rappresenta infine che, a partire dall’anno 2016, il premio di risultato non spetta – oltre che al vice Segretario generale e ai Direttori generali – ai responsabili di Direzione e di Unità organizzativa, ai quali viene riconosciuta una indennità di responsabilità correlata al positivo riscontro del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Anche in questi casi, si applica la riduzione del 20%, prevista dal citato art. 22 del d.l. 90/2014.

39. In relazione al trattamento economico del personale in posizione di comando, si rammenta che l’Autorità ha dato piena applicazione alle disposizioni contenute nei commi 48 e 49 dell’art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, deliberando, nell’adunanza del 21 dicembre 2011, di non erogare più al personale comandato (a esclusione del personale appartenente a strutture non incluse nell’elenco ISTAT), a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’indennità di base perequativa.



Al fine di evitare discriminazioni tra il personale in posizione di comando che svolge le medesime mansioni in Autorità del personale di ruolo e di individuare un criterio oggettivo per la corresponsione delle competenze accessorie, l’Autorità, nell’adunanza del 31 marzo 2016, ha adottato la delibera di definizione del parametro retributivo di riferimento per la corresponsione del trattamento economico accessorio – l’unico a carico dell’Autorità – al personale comandato, distaccato o in altra analoga posizione. Sulla base della citata delibera, il parametro retributivo di riferimento è stato individuato partendo dal livello iniziale previsto per l’inquadramento del personale dell’Autorità nelle diverse carriere (dirigenti, funzionari e impiegati), con l’attribuzione di un livello per ogni anno di servizio prestato presso enti o istituzioni pubbliche, nella qualifica corrispondente a quella da ricoprire o ricoperta in Autorità.

La predetta delibera trova applicazione, per ragioni di uniformità e non discriminazione, con riferimento a tutto il personale in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione, anche ove appartenente a strutture escluse dall’elenco ISTAT.

Le spese per il personale in esame sono state determinate sulla base del numero di persone attualmente in posizione di distacco e in posizione di comando, con un incremento della somma stanziata rispetto all’anno precedente anche in ragione della possibilità che possano entrare in servizio ulteriori unità, fino a saturazione del contingente, complessivamente pari a 31 persone, come definito dalle norme che prevedono il reclutamento di personale in posizione di comando (15 in base alla legge 20 luglio 2004, n. 215, 10 ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145 e 6 ai sensi del decreto legge 6 marzo 2006, n. 68).

Si segnala che, il Collegio dei revisori dei conti dell’Autorità, si è espresso favorevolmente in merito ai contenuti della più volte citata delibera sul trattamento accessorio del personale in comando, distacco o in altra posizione analoga del 31 marzo 2016.

#### ***1.1.1.2\_Altre spese per il personale***

Missione A/Programmi A1, A2, A3 - Missione B /Programmi B1 e B2, voce 1.1.1.2

40. La voce “*Altre spese per il personale*” (1.1.1.2) alla quale è stata assegnata una dotazione pari a **euro/migl. 1.360,52** include la sottovoce “*Buoni pasto*” (sottovoce 1.1.1.2.2) nonché la sottovoce “*Altre spese per il personale n.a.c.*” (sottovoce 1.1.1.2.999) nella quale sono state stanziati le somme relative alle coperture assicurative e ai rimborsi spese ai tirocinanti.

Con riguardo ai buoni pasto l’Autorità ha aderito alla convenzione Consip “Buoni pasto 6” - lotto 3, per la durata di 24 mesi, stipulata tra Consip S.p.A. e la Qui Group S.p.A. che prevede l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa attraverso l’emissione di buoni pasto cartacei. Nell’ambito della stessa convenzione era prevista, in via sperimentale, la possibilità di sostituzione del buono pasto cartaceo con quello elettronico, alle stesse

condizioni economiche della convenzione in essere. L'attivazione della sperimentazione Buono Pasto Elettronico, oltre ai richiamati vantaggi fiscali, determina sostanziali benefici in termini di azzeramento dei costi di distribuzione e gestione del servizio. Pertanto, l'Autorità ha avviato le procedure per il passaggio al buono pasto elettronico che si sono concluse nel mese di aprile 2016. È stata, quindi, attivata una nuova convenzione Consip 7, della durata di 24 mesi, alla quale l'Autorità ha aderito, in ragione dei risparmi derivanti dall'utilizzo dei buoni pasto elettronici.

41. Con riferimento alle coperture assicurative del personale, si evidenzia che, in esecuzione della citata convenzione stipulata con la Consob per dare applicazione all'articolo 22, comma 7 del d.l. 90/2014, è stata bandita una gara per l'affidamento del servizio avente a oggetto il piano di assistenza sanitaria per il personale in servizio e in quiescenza della CONSOB e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e per i rispettivi nuclei familiari. Pertanto, gli stanziamenti relativi alle coperture assicurative tengono conto degli impegni contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della suddetta gara avvenuta nel corso del 2016.

#### ***1.1.2.1 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente***

Missione A/Programmi A1, A2, A3 - Missione B/Programmi B1 e B2, voce 1.1.2.1

42. La voce "*Contributi sociali effettivi a carico dell'ente*" (1.1.2.1) alla quale è stata data una dotazione pari a **euro/migl. 8.858,48** ricomprende i contributi obbligatori per il personale (sottovoce 1.1.2.1.1), i contributi per la previdenza complementare (sottovoce 1.1.2.1.2).

Si rappresenta che rispetto alle previsioni definitive 2016, la voce 1.1.2.1 subisce un'importante contrazione in ragione del fatto che le somme relative ai contributi per le indennità di fine rapporto, stanziati nel 2016 nella voce 1.1.2.1, sottovoce 1.1.2.1.3, sono stati riallocati nella voce 1.1.2.2 "*Contributi sociali*", sottovoce 1.1.2.2.3 "*Indennità erogate direttamente dal datore di lavoro*", conformemente alla nuova classificazione del piano dei conti integrato approvato con decreto ministeriale del 22 febbraio 2016.

Con riguardo alla sottovoce 1.1.2.1.2 si evidenzia che l'Autorità nell'adunanza del 20 luglio 2016, in ossequio al parere reso dal Collegio dei revisori in data 24 novembre 2015 e al parere della Covip del 3 giugno 2016, ha deliberato di non dare applicazione alle clausole contenute nell'Accordo del 7 luglio 2009 "*Accordo collettivo per l'adeguamento della disciplina del trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti dell'Autorità*" riguardante la "*garanzia di conversione*" di cui al comma 5 dell'art. 14 e la "*garanzia di rendimento minimo*" di cui all'art. 25 dell'Accordo. Relativamente a quest'ultima garanzia, si segnala che il secondo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del citato accordo del 7 luglio 2009 prevede che "*Una quota della contribuzione a carico*

*dell’Autorità pari allo 0,2% è accantonata nel Bilancio della stessa ed è destinata a garantire il rendimento minimo di cui all’art. 25;”.*

A differenza di quanto previsto nell’accordo, sulle posizioni individuali dei dipendenti iscritti al FPA è stata versata l’intera contribuzione a carico del datore di lavoro, ivi inclusa la quota dello 0,2% che non è stata, pertanto, destinata alla costituzione di un fondo di bilancio. L’Autorità, una volta costituiti gli accantonamenti utili per garantire il rendimento minimo di cui all’articolo 25, avrebbe dovuto recuperare dai dipendenti i maggiori versamenti disposti afferenti la quota dello 0,2%.

A seguito delle determinazioni assunte dall’Autorità nella citata adunanza del 20 luglio 2016, è venuta meno la necessità di procedere ai suddetti recuperi, in quanto la ritenuta nullità delle clausole dell’Accordo esonera l’Autorità dall’accantonare somme per le suddette garanzie.

### ***1.1.2.2\_Contributi sociali***

Missione A/Programmi A1, A2, A3 - Missione B/Programmi B1 e B2, voce 1.1.2.2

43. La voce “*Contributi sociali*” (1.1.2.2) evidenzia uno stanziamento di **euro/migl. 3.943,00**. Nella voce in oggetto sono valorizzate le sottovoci 1.1.2.2.1 “*Assegni familiari*”, con uno stanziamento di **euro/migl. 14,00**, e 1.1.2.2.3, “*Indennità erogate direttamente dal datore di lavoro*”, per **euro/migl. 3.929,00**.

La sottovoce 1.1.2.2.3 include gli accantonamenti ai fondi TFR e IFR. Al riguardo, si evidenzia che l’Autorità non rientra tra le amministrazioni pubbliche iscritte all’INPS – gestione dipendenti pubblici anche ai fini dell’erogazione dell’indennità di liquidazione. L’Autorità non versa quindi alcun contributo a tale titolo al predetto Ente ma provvede direttamente a determinare l’ammontare delle somme maturate da ogni dipendente dalla data di assunzione alla chiusura di ciascun esercizio quale indennità di liquidazione, nonché la quota da accantonare ai correlati fondi. I fondi di accantonamento costituiti in Autorità riguardano l’istituto del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) come disciplinato, in ultimo, dalla legge n. 297 del 29 maggio 1982 spettante al personale dipendente iscritto la Fondo Pensione Arca Previdenza; l’Indennità di Fine Rapporto (I.F.R.) spettante al personale non iscritto al Fondo Pensione Arca Previdenza e conteggiata applicando il meccanismo di calcolo stabilito nella specifica normativa interna vigente per i dipendenti della Banca d’Italia.

Gli accantonamenti annuali, nell’esercizio successivo a quello nei quali vengono disposti, confluiscono su un conto corrente bancario dedicato alla gestione finanziaria del TFR, IFR e TFS, appositamente autorizzato dal Ministero dell’Economia. I fondi di accantonamento TFR, IFR e TFS così come il predetto conto corrente bancario dedicato trovano rappresentazione nella contabilità economico-patrimoniale, rispettivamente, tra le passività e le attività dello Stato Patrimoniale.

La contabilità economico-patrimoniale registra oltre agli accantonamenti anche i pagamenti a favore dei dipendenti delle liquidazioni connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e delle anticipazioni in conto nei casi previsti dalla legge, disposti a valere sulle disponibilità in giacenza sul conto corrente dedicato e con corrispondente riduzione del fondo TFR/IFR.

#### ***1.2.1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente***

- Missione A/Programmi A1, A2, A3 - Missione B/Programmi B1 e B2, voce 1.2.1.1 *“Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”* .

La voce in esame include la sottovoce 1.2.1.1.1 *“Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”* con un stanziamento di **euro/migl. 2.575,20** riferito all'imposta conteggiata sulle spettanze erogate al personale dipendente e comandato, sugli emolumenti corrisposti ai componenti dell'Organo istituzionale e sui compensi dei prestatori di servizi assoggettati all'imposta.

- Missione B/Programmi B1 e B2, voce 1.2.1.2 *“Imposta di registro e di bollo”*.  
Lo stanziamento di **euro/migl. 22,00** dell'omonima sottovoce 1.2.1.2.1 corrisponde, in massima parte, agli oneri di registrazione del contratto di locazione dell'immobile adibito a sede dell'Autorità.
- Missione B/Programmi B1 e B2, voce 1.2.1.6 e sottovoce 1.2.1.6.1 *“Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani”* con uno stanziamento di **euro/migl. 170,00**, voce 1.2.1.7 e sottovoce 1.2.1.7.1 *“Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche”* con uno stanziamento di **euro/migl. 0,50**, voce e sottovoce *“Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.”* con uno stanziamento di **euro/migl. 24,00**.

#### ***1.3.1.1 Giornali, riviste e pubblicazioni***

Missione B /Programma B, voce 1.3.1.1

44. La voce in questione, per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 100,00**, include la sottovoce *“Giornali e riviste”* (1.3.1.1.1), che accoglie le somme per far fronte alle spese per rassegna stampa, periodici e riviste, nonché per gli abbonamenti ai quotidiani e la sottovoce *“Pubblicazioni”* (1.3.1.1.2) nella quale sono stanziati le somme per la pubblicazione della Relazione Annuale e di altre pubblicazioni dell'Autorità.

#### ***1.3.1.2 Altri beni di consumo***

Missione B /Programma B 2, voce 1.3.1.2

45. La voce, per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 183,70**, include gli stanziamenti per: “*Carta, cancelleria e stampati*” (sottovoce 1.3.1.2.1); “*Carburanti, combustibili e lubrificanti*” (1.3.1.2.2) – sottovoce soggetta a *plafond* ai sensi dell’articolo 15 del d.l. 66/2014 unitamente al noleggio e manutenzione autovetture e spese taxi –; “*Vestiario*” (1.3.1.2.4); “*Accessori per uffici e alloggi*” (1.3.1.2.5); “*Materiale informatico*” (1.3.1.2.6); “*Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari*” (1.3.1.2.7); “*Beni per attività di rappresentanza*” (1.3.1.2.9), come a esempio medaglie, targhe ecc. (che, unitamente alle altre spese di rappresentanza, sono soggette al contenimento di cui all’art. 6, c. 8 d.l. 78/2010); “*Stampati specialistici*” (1.3.1.2.14), quali le tessere identificative per i dipendenti; “*Altri beni e materiali di consumo n.a.c.*” (1.3.1.2.999).

Si osserva che lo stanziamento nella voce 1.3.1.2 subisce un incremento, rispetto alle previsioni definitive del 2016, in ragione della circostanza che nella sottovoce “*Materiale informatico*” (1.3.1.2.6) sono stati inseriti, coerentemente con quanto stabilito dal piano dei conti integrato, gli stanziamenti relativi all’acquisto di *toner*, prima allocati nella voce 1.3.2.9 (“*Manutenzione ordinaria e riparazioni*”), sottovoce 1.3.2.9.6 (“*Manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio*”).

Si rappresenta inoltre, che, a partire dal mese di ottobre 2016, l’Autorità ha implementato un sistema di stampa digitale della carta intestata in uso per le comunicazioni ufficiali. Grazie a tale innovazione, si è ridotto lo stanziamento della sottovoce 1.3.1.2.1, “*Carta, cancelleria e stampati*”, in quanto, pur essendo lievemente aumentate le spese per l’acquisto di carta per stampanti e fotocopiatrici da utilizzare per la stampa intestata in formato digitale, si è notevolmente ridotta la spesa per l’acquisto da terzi di carta intestata.

### ***1.3.1.5\_Medicinali e altri beni di consumo sanitario***

Missione B /Programma B2, voce 1.3.1.5

46. La presente voce, per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 10,00**, è destinata ad accogliere le spese per prodotti farmaceutici e di pronto soccorso obbligatori per gli uffici.

### ***1.3.2.1\_Uscite per organi e incarichi istituzionali dell’amministrazione***

Missione B/Programma B1 e Programma B2, voce 1.3.2.1

47. Lo stanziamento dell’anno 2016 relativo alla voce “*Organi e incarichi istituzionali dell’amministrazione*” (1.3.2.1) è pari **euro/migl. 1.057,90**.

Nella voce in questione, nel nuovo schema del piano dei conti integrato, sono esposte le somme destinate alla corresponsione delle indennità dei componenti del Collegio dell'Autorità (sottovoce 1.3.2.1.1), a cui è imputata una dotazione pari a euro/migl. 910,40 (inclusi gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro) in ragione di quanto disposto dall'articolo 13 del d.l. 66/2014 recante *Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale* convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014 n. 89 che ha ridefinito, a decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, fissandolo in euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai citati articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in argomento, sono stati sostituiti dal predetto importo. È stata inoltre apportata una modifica al comma 472 dell'articolo 1 della legge 147/2013, in base alla quale sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti.

Ne è conseguita da parte dell'Autorità l'applicazione, a far data dal 1° maggio 2014, al Presidente e ai Componenti del nuovo tetto introdotto dal d.l. 66/2014 (€ 240.000,00).

Lo stanziamento per l'anno 2017 relativo a tale voce è pressoché invariato rispetto a quello dell'anno 2016.

48. La voce "*Uscite per organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione*" include altresì i rimborsi per le spese di missione e per gli incarichi istituzionali dei membri del Collegio (sottovoce 1.3.2.1.2) che complessivamente ha uno stanziamento pari a euro/migl. 110,00, di poco inferiore alle previsioni definitive 2016. Una parte di questa voce, per una somma pari a euro/migl. 30,00, analoga a quella stanziata nel precedente anno, si riferisce alle spese per missione soggette al contenimento di cui all'articolo 6, comma 12 del d.l. n. 78/2010. In considerazione del fatto che il *plafond* di spesa fissato dalla norma, pari a euro/migl. 4,1, è costantemente risultato insufficiente al fine di consentire ai membri del Collegio dell'Autorità di partecipare ad alcuni eventi di primaria importanza, in Italia e all'estero, strettamente correlati e funzionali all'espletamento delle relative attività istituzionali, si ritiene, come previsto dal comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sin da ora, di stanziare una somma pari a euro/migl. 30,00, nel rispetto di quanto previsto, ai fini della necessaria autorizzazione, dall'art. 6, comma 12 d.l. 78/2010.

49. La voce "*Uscite per organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione*" include inoltre i "*Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo, e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione*" (sottovoce 1.3.2.1.8), nella quale sono iscritte, per una

somma pari a **euro/migl. 37,50**, le spese relative ai compensi corrisposti al Collegio dei revisori e ai relativi oneri accessori e riflessi.

50. Per quanto riguarda i compensi dei componenti del Collegio dei revisori, lo stanziamento è stato effettuato tenendo conto dell'art. 6, comma 3 d.l. 78/2010 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122<sup>11</sup>, concernente la riduzione delle indennità, dei compensi, dei gettoni, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominati spettanti “[...] ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo [...]”. Tale disposizione è stata prorogata sino al 31 dicembre 2016. Qualora la prevista riduzione delle indennità non dovesse essere ulteriormente prorogata, si provvederà ad integrare la dotazione della sottovoce in esame in occasione del provvedimento di assestamento di bilancio.

#### ***1.3.2.2\_Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta***

Missione A /Programmi A1, A2, A3, Missione B/Programmi B1 e B2, voce 1.3.2.2

51. La voce in questione, alla quale è stata data in dotazione una somma pari a **euro/migl. 420,00**, accoglie le spese relative ai “*Rimborsi per viaggio e trasloco*” (sottovoce 1.3.2.2.1) che include tutti i costi sostenuti per l’acquisto di titoli di viaggio per missioni in Italia e all’estero del personale dell’Autorità, per un importo pari a euro/migl. 224,00. Inoltre, la voce include le “*Indennità di missione e di trasferta*” (sottovoce 1.3.2.2.2) all’interno della quale sono allocate le somme stanziare per le indennità di missione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali a fini IRPEF, per un importo pari a euro/migl. 136,00. La riduzione degli stanziamenti delle due predette sottovoci rispetto al 2016, è da porre anche in relazione all’adesione all’accordo quadro Consip per i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro, il cui appalto specifico è stato aggiudicato alla società Cisalpina Tours S.p.A. Il servizio è stato attivato a partire dal mese di settembre 2016.

Nella sottovoce 1.3.2.2.1 “*Rimborsi per viaggio e trasloco*” sono previste sia le spese di missione per attività ispettiva non soggette a contenimento sia le spese per altre missioni dei dipendenti che invece sono soggette a contenimento ai sensi dell’art. 6, comma 12 del d.l. 78/2010<sup>12</sup>. Con riguardo a tale ultima tipologia di spesa, il *plafond* determinato ai sensi della

---

<sup>11</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2014, n. 15, dall'art. 10, comma 5 d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2015, n. 11, e, successivamente, dall'art. 10, comma 5 d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21.

<sup>12</sup> Cfr. art. 6, comma 12 d.l. 78/2010: “*A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze*

citata norma, pari a euro/migl. 20,42, potrebbe rivelarsi insufficiente, e si è pertanto ritenuto opportuno, conformemente a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 321 della legge di stabilità 2014, di rideterminarlo per una somma pari a euro/migl. 24,00.

52. Con riguardo alle missioni, inoltre, si rammenta che l'articolo 6 del d.l. 78/2010 ha stabilito che le diarie per le missioni all'estero previste dall'art. 28 del d.l. del 4 luglio 2006, n. 223 non fossero più dovute, eccetto che per le missioni internazionali di pace e per quelle effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al fine di conformarsi a tale disposizione normativa, l'Autorità, con provvedimento del 19 gennaio 2011, ha deliberato di sopprimere la diaria e il contributo di viaggio per le missioni svolte all'estero dal personale dell'Autorità, escludendo, tuttavia, dall'ambito di applicazione della suddetta norma, le missioni svolte dal personale nell'ipotesi di progetti di gemellaggio (*twinning project*) o di altre iniziative svolte previo finanziamento da parte della Commissione europea o di altri organismi internazionali, nonché le missioni ispettive. Pertanto, a partire dal 19 gennaio 2011, l'Autorità non ha più liquidato né la diaria né il contributo di viaggio ai dipendenti inviati in missione presso Paesi esteri.

Per tali missioni si è proceduto, quindi, solo a effettuare i rimborsi a piè di lista, che oggi sono disciplinati con i limiti e i tetti previsti dal Regolamento sul trattamento di missione approvato in data 19 dicembre 2014.

Pur mantenendo l'impulso allo svolgimento dell'attività ispettiva, che rappresenta uno strumento sempre più indispensabile per il perseguimento dell'attività istituzionale e, in particolare, per il reperimento degli elementi di prova a carico dei soggetti che hanno posto in essere comportamenti anticoncorrenziali o pratiche scorrette, l'Autorità presta sempre maggiore attenzione al contenimento delle spese di missione, così come previsto anche dal citato Regolamento sul trattamento di missione.

53. La voce in argomento accoglie altresì la sottovoce 1.3.2.2.4 "*Attività pubblicitarie e divulgative*" per la quale è stato previsto uno stanziamento di euro/migl. 5,0 in considerazione dei costi da sostenere per lo *spot* sui diritti dei consumatori da inserire *on line*, curato dalla Commissione Europea con la partecipazione del MIUR.

---

*armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi".*



54. La voce “*Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta*” include altresì le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (sottovoce 1.3.2.2.5), con uno stanziamento di **euro/migl. 15,00**, che risulta dimezzato rispetto alle previsioni definitive del 2016. Si rappresenta che in tale voce confluiscono spese soggette al contenimento di cui all’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010 (*plafond* pari a euro/migl. 4,90), unitamente a quelle previste nella sottovoce 1.3.1.2.9 “*Beni per attività di rappresentanza*”, inclusa nella voce “*Altri beni di consumo*”. Con riguardo a tali tipologie di spesa, considerata l’esiguità del *plafond*, si è ritenuto opportuno, conformemente a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 321 della legge di stabilità 2014, disporre una dotazione complessivamente pari a euro/migl. 17,00 superiore al limite stabilito dalla citata disposizione normativa, in ragione della necessità di organizzare alcuni convegni finalizzati ad approfondire le materie trattate dall’Autorità con gli operatori e studiosi dei relativi settori.

La voce include, infine, la sottovoce “*Spese per incontri istituzionali connessi all’attività di organismi comunitari o internazionali*” (sottovoce 1.3.2.2.999), non soggetta a *plafond*, che riguarda gli eventi organizzati con la partecipazione dei predetti organismi, con uno stanziamento pari a **euro/migl. 40,00**.

#### ***1.3.2.4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell’ente***

Missione A /Programmi A1, A2, A3, Missione B/Programmi B1 e B2, voce 1.3.2.4

55. La voce in questione (1.3.2.4), per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 55,00** si articola in una sottovoce relativa all’“*Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.*” (sottovoce 1.3.2.4.999) all’interno della quale sono collocati i costi sostenuti per la formazione del personale soggetti al contenimento di cui all’art. 6, comma 13 d.l. 78/2010, che prevede che a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua non possa essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009.

In applicazione del già citato comma 321 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 lo stanziamento previsto per le spese di formazione e addestramento soggette a contenimento è stato determinato in **euro/migl. 30,00**, superiore al limite di legge. L’incremento della dotazione di tale spesa rispetto al *plafond* stabilito dalla legge (euro/migl. 7,6) si rende necessario alla luce dell’importanza che le vigenti normative in materia di personale della pubblica amministrazione attribuiscono alla formazione e della circostanza che le competenze professionali dei dipendenti dell’Autorità hanno una elevata specificità e richiedono un costante aggiornamento, al fine di ottenere un progressivo miglioramento delle *performance* sia individuali che collettive dell’Istituzione.

Inoltre, la voce “*Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell’ente*” accoglie al proprio interno l’“*Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626*” (sottovoce 1.3.2.4.3) che riguarda tutte le spese del personale per

interventi di formazione previsti da obblighi di legge tra cui figurano, oltre che i tradizionali adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza), anche gli interventi di formazione obbligatoria in materia di anticorruzione. In tale sottovoce lo stanziamento è pari a **euro/migl. 25,00**.

### ***1.3.2.5\_Utenze e canoni***

Missione B /Programma B2 voce 1.3.2.5

56. La presente voce, per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 812,00**, si articola in diverse sottovoci relative alle spese per “*Telefonia fissa*” (1.3.2.5.1), “*Telefonia mobile*” (1.3.2.5.2), “*Energia elettrica*” (1.3.2.5.4), “*Acqua*” (1.3.2.5.5) e “*Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.*” (1.3.2.5.999).

Infine, la voce prevede anche la sottovoce “*Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line*” (1.3.2.5.3), che accoglie le somme da corrispondere per gli accessi a tutte le banche dati in uso in Autorità, nonché le somme stanziare per gli abbonamenti alle agenzie di stampa.

### ***1.3.2.7\_Utilizzo di beni di terzi***

Missione B /Programma B2 voce 1.3.2.7

57. Nella presente voce (1.3.2.7), per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 4.980,00**, sostanzialmente invariata rispetto alle previsioni definitive 2016, è esposto principalmente, ma non solo, lo stanziamento per far fronte al canone di locazione per l’immobile dove ha sede l’Autorità (sottovoce 1.3.2.7.1). La somma destinata all’immobile è pari a euro/migl. 4.550,00 ed è determinata in ragione del canone di locazione, escludendo l’aggiornamento ISTAT (come disposto dall’articolo 3, comma 1 del d.l. 95/2012). Si segnala, al riguardo, che l’importo tiene conto di quanto disposto dall’articolo 24, comma 4 del d.l. 66/2014 che ha anticipato al 1° luglio 2014 la riduzione del 15% dei canoni di locazione aventi a oggetto immobili a uso istituzionale stipulati da Pubbliche Amministrazioni prevista dall’articolo 3 del d.l. 95/2012.

Con riguardo all’immobile in cui ha sede l’Autorità, si ricorda che l’art. 22, comma 9, lett. a) del citato d.l. 90/2014, rubricato “*Razionalizzazione delle Autorità indipendenti*”, prevede che l’Autorità stabilisca la propria sede “*in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili*”. La medesima disposizione, al comma 9-bis, obbliga altresì l’Autorità ad assicurare il rispetto di tale criterio “*entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione*”.

Al fine di dare applicazione alla citata disposizione di legge, l'Autorità ha preliminarmente verificato la disponibilità di immobili demaniali, regionali e comunali ricevendo, tuttavia, riscontro negativo.

Successivamente, in data 4 agosto 2015, è stata sollecitata una manifestazione di interesse per individuare un immobile in locazione o vendita da adibire a propria sede, al fine di reperire una soluzione allocativa meno onerosa rispetto a quella attuale. Tuttavia, a esito di tale manifestazione, non sono pervenute proposte in locazione o vendita, aventi le caratteristiche contenute nell'invito, più convenienti rispetto all'attuale situazione. La proprietà dell'attuale sede, benché più volte sollecitata in tal senso, non si è resa disponibile a una rinegoziazione del canone di locazione. Essa ha tuttavia manifestato un'apertura per la vendita dell'immobile e sono attualmente in corso le attività dirette a verificare la sussistenza delle condizioni economiche e procedurali necessarie per il rilascio, da parte delle strutture pubbliche abilitate, delle autorizzazioni per l'eventuale acquisizione dello stesso nel patrimonio dello Stato.

Lo stanziamento per l'anno 2017 destinato al canone di locazione viene comunque confermato, prudenzialmente, nella stessa misura dell'anno in corso, salvo variazioni che dovessero intervenire nell'esercizio a seguito dell'acquisto dell'immobile attualmente in uso ovvero dell'individuazione di soluzioni allocative meno onerose che l'Autorità sta continuando a ricercare.

58. Sempre nella voce *“Utilizzo di beni di terzi”* sono incluse le spese per noleggio di mezzi di trasporto, ovvero le autovetture (sottovoce 1.3.2.7.2). Tali spese, unitamente a quelle di manutenzione ed esercizio autovetture e alle spese per i taxi, sono soggette al contenimento di cui al comma 2 dell'art.15 del d.l. 66/2014, che ha sostituito l'articolo 5 del d.l. 95/2012, prevedendo che, a *“decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere”*. Considerato che nel 2011 le spese di cui sopra sono state complessivamente pari a euro/migl. 164,61, il *plafond* di spesa per l'Autorità ammonta a euro/migl. 49,30.

La previsione di spesa complessiva per noleggio (sottovoce 1.3.2.7.2, euro/migl. 18,00), esercizio (1.3.1.2.2, euro/migl. 11,00), manutenzione autovetture (1.3.2.9.1, euro/migl. 3,00) e taxi (1.3.2.99.999, euro/migl. 0,50), risulta, anche per l'anno 2017, di gran lunga inferiore al limite previsto dalla legge, e ammonta euro/migl. 32,50.

59. Sempre con riguardo alle autovetture si segnala che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2014 (G.U. dell'11 dicembre 2014, n. 287) è stato fissato il numero massimo di autovetture di servizio per le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le autorità indipendenti. Nello specifico, è possibile disporre di 3 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è compreso tra 201 e 400 unità. L'Autorità, che ha un numero di dipendenti compreso nel *range* indicato, disponendo di sole tre autovetture, si è conformata alle disposizioni in parola.

60. La voce "*Utilizzo di beni di terzi*" include, infine, le spese per "*Noleggio di hardware*" (sottovoce 1.3.2.7.4 euro/migl. 7,00), "*Licenze d'uso per software*" (1.3.2.7.6 euro/migl. 350,00.), "*Spese per noleggio di impianti e macchinari*" (sottovoce 1.3.2.7.8 euro/migl. 55,00).

### ***1.3.2.9\_Manutenzione ordinaria e riparazioni***

Missione B /Programma B2 voce 1.3.2.9

61. La presente voce, per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 446,00**, più bassa rispetto allo stanziamento definitivo dell'anno precedente, si articola in diverse sottovoci: "*Manutenzione ordinaria di mobili e arredi*" (sottovoce 1.3.2.9.3); "*Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico*" (1.3.2.9.1) che, insieme alle spese di acquisto, noleggio, esercizio di autovetture e buoni taxi, è soggetta al contenimento previsto dall'articolo 15, comma 1 del d.l. 66/2014; "*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*" (sottovoce 1.3.2.9.4) e "*Manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio*" (sottovoce 1.3.2.9.6).

Infine, la voce include sottovoce "*Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili*" (sottovoce 1.3.2.9.8). Deve evidenziarsi che le spese annue per manutenzione ordinaria degli immobili sono soggette al limite dell'art. 2, comma 618, legge 244/07, che per l'Autorità ammonta a euro/migl. 740,00. Al riguardo si osserva che l'Autorità, ai fini del *plafond* previsto dalla citata norma, ha sempre incluso nella manutenzione ordinaria dell'immobile, sia le spese di installazione e riparazione di impianti tecnici, collocate nella sottovoce 1.3.2.9.4. "*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*", sia le spese di pulizia, che sono espese nella voce 1.3.2.13, "*Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente*", sottovoce 1.3.2.13.2 "*Servizi di pulizia e lavanderia*". Pertanto, considerando tutti i costi che si stima di sostenere per le suddette tipologie di spesa ("*Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili*", sottovoce 1.3.2.9.8, per euro/migl. 45,00, "*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*", sottovoce 1.3.2.9.4, per euro/migl. 358,00 e "*Spese di pulizia e lavanderia*", sottovoce 1.3.2.13.2, per euro/migl.

445,00), la previsione, ai sensi del comma 321 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, è stata incrementata rispetto al limite previsto dall'articolo 2, comma 618 della legge 244/07, di euro/migl. 108,00, per una somma complessiva pari quindi a euro/migl. 848,00, sulla base della riscontrata necessità di effettuare alcuni interventi indifferibili di manutenzione ordinaria dell'immobile, anche al fine di garantirne la sicurezza.

Si osserva, infine, che la sottovoce "*Manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio*" (sottovoce 1.3.2.9.6) subisce un decremento in ragione della diversa allocazione nel bilancio di previsione 2017 delle somme necessarie all'acquisto di toner che sono state imputate alla sottovoce 1.3.1.2.6 "*Materiale informatico*", che risulta, nell'articolazione del piano dei conti integrato, più pertinente.

### **1.3.2.10\_Consulenze**

Missione B /Programma B2 voce 1.3.2.10

62. Nel nuovo piano dei conti integrato la voce "*Consulenze*" (1.3.2.10), per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 38,35**, è declinata nelle seguenti sottovoci: "*Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza*" (sottovoce 1.3.2.10.1) e "*Esperti per commissioni, comitati e consigli*" (sottovoce 1.3.2.10.2).

Lo stanziamento della prima sottovoce, pari a euro/migl. 6,35, è soggetto a *plafond*, secondo quanto disposto dall'articolo 22 comma 6 del d.l. 90/2014, ai sensi della quale "*A decorrere dal 1° ottobre 2014, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge*".

La citata norma ha posto, già in sede di predisposizione dei Bilanci di previsione relativi agli anni precedenti, due questioni interpretative, che si riportano in questa sede. La prima attiene alla tipologia di organi collegiali indicati dalla norma, in particolare se dovessero essere incluse le commissioni di concorso e quelle per l'aggiudicazione delle gare, che sono le uniche spese per organi collegiali che l'Autorità sostiene, a parte il Collegio dei revisori che è previsto dalla legge.

Al riguardo, diversi elementi hanno fatto propendere nel senso di considerare nell'ambito oggettivo della disposizione solo gli organi collegiali aventi carattere permanente e non quelli a carattere temporaneo, come le Commissioni di concorso e per l'aggiudicazione delle gare.

In particolare, la circolare PCM del 21 novembre 2006, relativamente all'applicazione dell'art. 29 del d.l. 223 del 2006, che operava una precedente riduzione delle spese per organi collegiali (riferita alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001), ha chiarito che *“devono ritenersi esclusi, più in generale, gli organismi temporanei, di natura straordinaria e non permanente (si pensi alle commissioni di concorso, di gara etc...)”*<sup>13</sup>.

Pertanto, si è ritenuto che l'art. 22, comma 6, del d.l. 90/2014 intendesse incidere solo su quegli organismi, non essenziali, che possono essere istituiti nell'ambito dell'ordinamento dell'ente in ragione dell'autonomia regolamentare.

La seconda questione interpretativa attiene al fatto che, con riguardo alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca, la Corte dei Conti (cfr. sentenza del 7 febbraio 2011 n. 7) ha specificato che la programmazione di dette spese, ove dovesse agganciarsi al parametro della cassa, potrebbe assumere carattere aleatorio, perché il dato relativo a quanto materialmente pagato nel corso dell'esercizio potrebbe dipendere da circostanze fortuite. Pertanto, il concetto di spesa sostenuta *“deve riferirsi alla spesa programmata”*.

Da ciò si è desunto che, per le spese di consulenza, il riferimento alle spese sostenute in una determinata annualità dovesse essere inteso non a quanto speso ma a quanto *“stanziato”* nell'annualità di riferimento, dal momento che la programmazione della spesa di un ente coincide con quanto stanziato nel bilancio di previsione.

Pertanto, poiché la spesa prevista nell'anno 2013 era pari a euro/migl. 12,70, lo stanziamento per l'anno 2017 pari a euro/migl. 6,35 è conforme al limite previsto dalla citata disposizione, fermo restando che, come già avvenuto sia nell'anno 2015 che nel 2016, potrebbe anche non doversi sostenere alcuna spesa di tale natura.

63. Il comma 1 dell'articolo 14 del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”* pone ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca. Tale disposizione prevede che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009, a eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012,

---

<sup>13</sup> L'art. 29 del d.l. 223/2006 così disponeva: *“Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*.

al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. La somma stanziata dall'Autorità per incarichi di consulenza è di gran lunga inferiore all'1,4% della spesa per il personale risultante dal conto annuale 2012 e pertanto rispetta la disposizione citata. E' utile evidenziare che nell'anno 2016 l'Autorità non impiegherà alcuna risorsa finanziaria per incarichi di consulenza.

Si rappresenta, per completezza, che la Corte costituzionale, con sentenza 10 febbraio-3 marzo 2016, n. 43 (Gazz. Uff. 9 marzo 2016, n. 10 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del comma in argomento, nella parte in cui si applica «a decorrere dall'anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016».

Nonostante la predetta sentenza della Corte Costituzionale che ha limitato al triennio 2014-2016 l'efficacia del tetto per gli incarichi di consulenza, l'orientamento dell'Autorità è di tenere comunque conto, negli anni a venire, della relativa misura di contenimento

64. La seconda sottovoce (1.3.2.10.2) “*Esperti per commissioni, comitati e consigli*” non soggetta a *plafond*, accoglie invece i costi che si prevede di sostenere per Commissioni per concorsi e gare d'appalto. Lo stanziamento, pari a **euro/migl. 32,00**, tiene conto della necessità di corrispondere i compensi ai membri esterni delle commissioni dei concorsi che verosimilmente verranno banditi nel corso del 2017, nonché ai membri esterni che potranno essere incaricati di integrare le Commissioni per le gare d'appalto, nel caso in cui non si rintracci presso l'Autorità personale in possesso di competenze professionali idonee a valutare le forniture di beni e servizi oggetto della gara. Al riguardo l'Amministrazione si conforma alle disposizioni di cui al d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti).

### ***1.3.2.11\_Prestazioni professionali e specialistiche***

Missione B/Programma B2 voce 1.3.2.11

65. La voce in questione (1.3.2.11) per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 595,00**, inferiore alla previsione definitiva dell'anno precedente, che era pari a euro/migl. 950,00, è articolata in diverse sottovoci: “*Interpretariato e traduzioni*” (sottovoce 1.3.2.11.1), “*Patrocinio legale*” (1.3.2.11.6) e *Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.*” (1.3.2.11.999).

66. Con riferimento alla sottovoce “*Interpretariato e traduzioni*” (sottovoce 1.3.2.11.1), lo stanziamento, pari a **euro/migl. 50,00**, trae origine dalla necessità di pubblicare in inglese alcuni provvedimenti dell'Autorità, comunicati stampa, atti e documenti ufficiali e di aggiornare la versione in inglese del sito *internet*.

67. Per quanto riguarda la sottovoce “*Patrocinio legale*” (1.3.2.11.6), alla stessa è assegnato uno stanziamento di **euro/migl. 200,00**, ritenuti necessari per provvedere ai rimborsi delle spese legali richiesti dall’Avvocatura generale dello Stato, nonché per sostenere le spese legali in favore di avvocati del libero foro nei casi in cui sussista un conflitto di interessi ai sensi dell’art. 5 del r.d. 1611/1933, vale a dire quando la controparte sia un’amministrazione dello Stato patrocinata dall’Avvocatura.

68. Nella sottovoce “*Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.*” (1.3.2.11.999) sono annoverate le spese per assistenza tecnica e sistemistica dovute, in massima parte, alla presumibile firma di una convenzione Consip, per lo svolgimento di attività di supporto in qualità di centrale di committenza, in tema di acquisizione di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, anche con riferimento alle acquisizioni necessarie per lo sviluppo di progetti informatici. Nella stessa sottovoce sono accolte le somme destinate a remunerare le prestazioni per le ricognizioni previdenziali dei dipendenti svolte dai patronati, nonché le somme destinate all’aggiornamento e manutenzione dell’anagrafe dei contribuenti agli oneri di funzionamento dell’Autorità, previste dal contratto con la società aggiudicataria del servizio, che cura, dal 2016, anche la predisposizione dei flussi per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dalle società inadempienti, gestisce il *contact center* per tutta la durata contrattuale e predispone gli invii dei MAV e delle relative lettere di accompagnamento per la richiesta di versamento dei contributi. La previsione della voce in esame accoglie, altresì, gli stanziamenti per le attività di supporto allo svolgimento dell’attività istruttoria, come a esempio eventuali *survey* o elaborazioni quantitative che potrebbero essere necessari nell’ambito dell’analisi delle concentrazioni o di indagini conoscitive. Lo stanziamento per tale sottovoce è pari a **euro/migl. 345,00**.

#### ***1.3.2.12\_Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale*** Missione B /Programmi B2, voce 1.3.2.12

69. In tale voce, per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 860,00**, figura la sottovoce relativa agli “*Acquisti di servizi da agenzie di lavoro interinale*” (sottovoce 1.3.2.12.1), che ricomprende il trattamento retributivo complessivo relativo al personale con contratto di somministrazione.

La somma è stata stanziata tenendo in considerazione il numero delle risorse attualmente in servizio, permanendo la necessità di usufruire delle prestazioni delle figure professionali non presenti all’interno dell’Autorità, e l’eventualità di attivare il quinto d’obbligo previsto dal contratto sottoscritto con la società di somministrazione lavoro. Lo stanziamento tiene altresì conto del possibile aumento derivante dall’adeguamento delle tabelle stipendiali agli



incrementi del trattamento economico Banca d'Italia che l'Autorità, a termine di contratto, deve recepire e, secondo la normativa vigente, estendere al personale in somministrazione. Per tali ragioni, lo stanziamento per il 2017 registra un incremento rispetto allo stanziamento definitivo del 2016.

### ***1.3.2.13\_Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente***

Missione B/Programma B2 voce 1.3.2.13

70. La presente voce, per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 1.108,00**, si articola in quattro sottovoci: “*Servizi di sorveglianza e custodia*” (sottovoce 1.3.2.13.1); “*Servizi di pulizia e lavanderia*” (sottovoce 1.3.2.13.2); “*Trasporti, traslochi e facchinaggio*” (1.3.2.13.3), “*Stampa e rilegatura*” (sottovoce 1.3.2.13.4) e “*Altri servizi ausiliari nac*” (sottovoce 1.3.2.13.999), nella quale è collocato il servizio di *reception*.

### ***1.3.2.16\_Servizi amministrativi***

Missione B/Programma B2, voce 1.3.2.16

71. La voce in questione (1.3.2.16), per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 183,00**, si articola nelle sottovoci “*Pubblicazione bandi di gara*” (1.3.2.16.1), “*Spese postali*” (1.3.2.16.2) e “*Altre spese per servizi amministrativi*” (1.3.2.16.999). Quest'ultima sottovoce include le spese per far fronte alla convenzione vigente con l'Agenzia delle Entrate per le attività di riscossione delle sanzioni e quelle relative agli oneri per la riscossione coattiva delle somme dovute dalle società a titolo di contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità svolte da Equitalia S.p.A.. La sottovoce “*Altre spese per servizi amministrativi*” accoglie, inoltre, le somme necessarie per il servizio di classificazione del materiale documentale nonché le commissioni per le prenotazioni effettuate dalle agenzie di viaggi.

A quest'ultimo riguardo si evidenzia che è stato attivato da Consip S.p.A. un accordo quadro relativo ai servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro. L'accordo quadro consente a ogni singola stazione appaltante di poter dettagliare le condizioni di erogazione del servizio in sede di appalto specifico. Pertanto, l'Autorità ha avviato sulla piattaforma telematica di Consip S.p.A. un appalto specifico che è stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'oggetto della prestazione riguarda l'insieme dei servizi di agenzia di viaggio, ossia la prenotazione, l'emissione e la consegna della biglietteria aerea, ferroviaria, marittima nonché dei *voucher* alberghieri e di noleggio veicoli. I servizi sono stati aggiudicati per una durata di 24 mesi e il valore complessivo dell'appalto è di circa euro/migl. 13,50.

Con riferimento, infine, alle “*Spese postali*” (sottovoce 1.3.2.16.2), si rappresenta che, rispetto alle previsioni definitive del 2016, queste hanno registrato una contrazione importante (euro/migl. 48,00 circa), in considerazione della riduzione nell’utilizzo dei mezzi postali tradizionali a vantaggio del sempre maggiore utilizzo della posta elettronica certificata, da parte degli uffici, per le comunicazioni ufficiali.

#### ***1.3.2.17\_Servizi finanziari***

Missione B /Programma B2, voce 1.3.2.17

72. La voce “*Servizi finanziari*” (1.3.2.17), per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 15,00**, in linea rispetto alle previsioni definitive 2016, è destinata ad accogliere le spese per l’invio dei MAV dovute all’istituto cassiere nell’ambito dell’attività di riscossione dei contributi agli oneri di funzionamento dell’Autorità.

#### ***1.3.2.18\_Servizi sanitari***

Missione B /Programma B2, voce 1.3.2.18

73. La voce “*Servizi sanitari*”, per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 40,00**, è destinata ad accogliere le “*Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa*” (sottovoce 1.3.2.18.1), che include le prestazioni del medico competente e altri servizi connessi agli adempimenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché i costi per gli accertamenti sanitari e le visite fiscali.

#### ***1.3.2.19\_Servizi informatici e di telecomunicazioni***

Missione B /Programma B2 voce 1.3.2.19

74. La presente voce, per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 1.036,00**, è articolata in diverse sottovoci.

Nella sottovoce “*Gestione e manutenzione applicazioni*” (1.3.2.19.1) sono appostate principalmente le somme necessarie per far fronte agli impegni contrattuali derivanti dal lotto I della Gara comunitaria per servizi di sviluppo, conduzione, manutenzione e supporto del sistema informativo dell’Autorità. Nella sottovoce “*Assistenza all’utente e formazione*” (1.3.2.19.2) sono invece stanziati le somme destinate a remunerare l’attività formazione all’utenza per i progetti “*SIAP Personale*” e “*SIAP Contabilità*”, avviati a fine 2013. Tali progetti riguardano, rispettivamente, il sistema di gestione del personale (“*SIAP Personale*”, comprensivo della gestione dell’anagrafica dei dipendenti, delle paghe, delle presenze, delle missioni e delle procedure per la gestione di selezioni e concorsi) e il sistema contabile

(“*SIAP Contabilità*”, comprensivo della gestione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, analitica per centri di costo/unità organizzative, ciclo passivo, cespiti e magazzino) e si sviluppano su due diverse piattaforme applicative (Zucchetti Infinity la prima, CityWare la seconda), fra loro integrate.

La sottovoce “*Servizi per l’interoperabilità e la cooperazione*” (1.3.2.19.3) è destinata prevalentemente a far fronte agli obblighi contrattuali discendenti dal Contratto quadro Consip per il sistema pubblico di connettività. La sottovoce “*Servizi per i sistemi e la relativa manutenzione*” (1.3.2.19.5) include gli stanziamenti per la gestione in *hosting* del sito web, del protocollo informatico, il servizio di manutenzione *hardware* e il servizio di assistenza e supporto specialistico sui *server*. La sottovoce “*Servizi di sicurezza*” (1.3.2.19.6) concerne le spese necessarie per garantire la sicurezza informatica dei sistemi. La sottovoce “*Servizi di gestione documentale*” (1.3.2.19.7) accoglie le somme per i servizi di gestione e di classificazione del materiale documentale e di dematerializzazione. Infine, la sottovoce “*Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione*” (1.3.2.19.9) riguarda le somme necessarie per la gestione e manutenzione dei dispositivi di informatica d’utente.

La voce *Servizi informatici e di telecomunicazioni* subisce, complessivamente, un decremento di circa euro/migl 250,00, rispetto alle previsioni definitive dell’anno precedente (euro/migl. 1.295,00), in quanto, nonostante l’avvio di nuovi progetti nel 2017, altri, avviati negli anni scorsi, sono ormai in fase di chiusura.

### ***1.3.2.99\_Altri servizi***

Missione B/Programmi B2, voce 1.3.2.99

75. Nella presente voce, per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 110,50**, è presente la sottovoce “*Altre spese legali*” (sottovoce 1.3.2.99.2), che accoglie le spese per notifiche, contributo unificato, pagamento delle spese legali di condanna alle spese in caso di soccombenza in giudizio, ecc.. La voce accoglie anche la sottovoce “*Altri servizi diversi n.a.c*” (1.3.2.99.999) nella quale sono appostate le spese per i taxi (pari a euro/migl. 0,50), che unitamente alle spese per noleggio, esercizio e manutenzione autovetture, sono soggette al *plafond* di spesa di cui all’art. 15 del d.l. 66/2014. Lo stanziamento della voce è in linea con la previsione definitiva del 2016

### ***1.4.1.1 Trasferimenti ad amministrazioni centrali***

Missione B /Programma B2, voce 1.4.1.1

76. La presente voce, per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 6.280,00**, si articola nella sottovoce “*Trasferimenti correnti al Ministero dell’economia in attuazione di*

*norme in materia di contenimento di spesa*” (sottovoce 1.4.1.1.20) nella quale sono appostate le somme da riversare in applicazione del comma 321 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2014) che, come già anticipato, conferisce all’Autorità ampi margini di flessibilità nell’individuazione di misure anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica a essa applicabili a fronte di un versamento al bilancio dello Stato maggiorato del 10% rispetto agli obiettivi di risparmio a legislazione vigente. Al fine di dare esecuzione a quanto disposto dalla citata norma, si è provveduto a individuare le disposizioni vigenti relative a risparmi di spesa soggetti a riversamento al bilancio dello Stato applicabili all’Autorità per l’esercizio 2017, a quantificare l’importo del risparmio di spesa da versare al bilancio dello Stato relativamente a ciascuna delle predette norme e ad applicare all’importo così ottenuto la maggiorazione prevista dalla citata disposizione della legge di stabilità 2014. La somma relativa a tale versamento è invariata rispetto a quella versata nel corrente anno.

77. Di seguito si esplicitano i criteri e i calcoli effettuati per stimare il versamento:

Costi degli organi collegiali:

a. art. 6, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in legge 122/10) e da ultimo modificato dal d.l.192/14 convertito con modifiche dalla legge 11/15<sup>14</sup>: la base di calcolo pari a euro/migl. 1.470,91 è stata determinata sommando gli importi risultanti alla data 30 aprile 2010 relativi alle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. La riduzione del 10% prevista dalla norma, equivalente al risparmio atteso, è risultata pari ad euro/migl. 147,09. A detto ammontare è stato aggiunto l’importo di euro/migl. 3,98 riferito alle riduzioni di spesa per vitto, alloggio, trasporti e gettoni di presenza, determinato sulla base del consuntivo 2013; il risparmio complessivo è pari quindi ad euro/migl. 151,07. Al riguardo si rappresenta che la norma in esame ha ambito di applicazione temporale fino al 31 dicembre 2016. Ciò nonostante, anche in previsione di una possibile successiva estensione del “taglio” per gli anni a seguire, si ritiene cautelativamente di lasciare invariate le previsioni relative alla riduzione anche al fine del calcolo del versamento da effettuare al bilancio dello Stato nel 2017;

---

<sup>14</sup> Comma 3: “[...omissis...] a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma [...omissis...]”.

b. art. 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114<sup>15</sup>: la base di calcolo, pari a euro/migl. 12,70, è stata identificata nella spesa stanziata<sup>16</sup> per l'anno 2013. La riduzione del 50% equivalente al risparmio atteso, è quindi di euro/migl. 6,35<sup>17</sup>.

#### Spese per relazioni pubbliche e convegni

c. art. 6, comma 8 del d.l. 78/10<sup>18</sup>: come stabilito dalla disposizione in esame la base di calcolo pari a euro/migl. 24,53, corrisponde alla spesa risultante dal rendiconto finanziario dell'esercizio 2009. La correlata riduzione dell'80%, equivalente al risparmio atteso, è quindi di euro/migl. 19,62.

#### Spese per missioni

d. art. 6, comma 12 del d.l. 78/10<sup>19</sup>: la base di calcolo di euro/migl. 49,04 è pari alla spesa risultante dal rendiconto finanziario 2009. La riduzione del 50%, equivalente al risparmio atteso, è risultata pari euro/migl. 24,52.

#### Spese per formazione

e. art. 6, comma 13 del d.l. 78/10<sup>20</sup>: la base di calcolo, pari a euro/migl. 15,19 coincide con la spesa risultante dal rendiconto finanziario 2009. La riduzione del 50% equivalente al risparmio atteso, è di euro/migl. 7,59.

---

<sup>15</sup> Comma 6: "A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1 riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al periodo precedente".

<sup>16</sup> Con riguardo alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca, la Corte dei Conti (cfr. sentenza del 7 febbraio 2011 n. 7) ha specificato che la programmazione di dette spese, ove dovesse agganciarsi al parametro della cassa, potrebbe assumere carattere aleatorio, perché il dato relativo a quanto materialmente pagato nel corso dell'esercizio potrebbe dipendere da circostanze fortuite. Pertanto, il concetto di spesa sostenuta "deve riferirsi alla spesa programmata". Da ciò sembra potersi desumere che, per le spese di consulenza, il riferimento alle spese sostenute in una determinata annualità debba essere inteso non a quanto "speso" ma a quanto "stanziato" nell'annualità di riferimento, dal momento che la programmazione della spesa di un ente coincide con quanto stanziato nel bilancio di previsione.

<sup>17</sup> Sebbene la disposizione non preveda il versamento, in ragione della precedente disposizione d.l. 78/2010 art. 6 comma 7 si è deciso di considerarlo al fine della determinazione della base di calcolo di riferimento per la quantificazione del versamento ai sensi del comma 321, art. 1 della legge di stabilità 2014.

<sup>18</sup> Comma 8: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. [...omissis...]".

<sup>19</sup> Comma 12: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. [...omissis...]".

<sup>20</sup> Comma 13: "A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività

### Acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio autovetture

f. art. 15, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89<sup>21</sup>: la base di calcolo, pari a euro/migl. 165,29, corrisponde alla spesa sostenuta nell'anno 2011. La riduzione del 70% equivalente al risparmio atteso, è di euro/migl. 115,70<sup>22</sup>.

### Consumi intermedi

g. art. 8, comma 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135<sup>23</sup>: la base di calcolo pari a euro/migl. 10.325,96 corrisponde alle spese per consumi intermedi sostenute nell'anno 2010. La riduzione del 10%, equivalente al risparmio atteso, è di euro/migl. 1.032,59.

### Acquisto mobili e arredi

h. art. 1, commi 141<sup>24</sup> e 142<sup>25</sup> legge 24 dicembre 2012, n. 228: la base di calcolo pari a euro/migl. 7,5 è pari alla spesa per acquisto di mobili e arredi sostenuta in media negli anni 2010 e 2011. La riduzione dell'80%, equivalente al risparmio atteso, è quindi di euro/migl. 6,10. Al riguardo si rappresenta che i commi in esame hanno ambito di applicazione temporale fino al 31 dicembre 2016. Ciò nonostante, anche in previsione di

---

*esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. [...omissis...]*”.

<sup>21</sup> Comma 1: *“Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: “2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. [...omissis...]*”.

<sup>22</sup> Sebbene la disposizione del d.l. 66/2014 in argomento non preveda espressamente il versamento si è ritenuto comunque di considerare la riduzione per la determinazione della base di calcolo ai fini dell'applicazione del comma 321 della legge di stabilità 2014 in considerazione della previgente disposizione contenuta nell'articolo 6 commi 14 e 21 del d.l. 78/2010 che prevedeva il versamento del corrispondente risparmio.

<sup>23</sup> Comma 3 *“...omissis... al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010...omissis....”.*

<sup>24</sup> Comma 141: *“Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. [...omissis..]*”.

<sup>25</sup> Comma 142: *“Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali”.*

una possibile successiva estensione del “taglio” per gli anni a seguire, si ritiene cautelativamente di lasciare invariate le previsioni relative alla riduzione anche al fine del calcolo del versamento da effettuare al bilancio dello Stato per il 2017.

78. Sommando le suddette riduzioni di spesa si determina, come rappresentato nell'allegato 1, un risparmio complessivo di euro/migl. 1.363,56; considerando la maggiorazione del 10% (pari a euro/migl. 136,35) l'ammontare del versamento da disporre ai sensi del comma 321 della legge 147/13 è stato determinato nella misura di euro/migl. 1.499,91. Lo stanziamento iscritto nella suddetta sottovoce è stato arrotondato a euro/migl. 1.500,00, fermo restando che la stima effettuata potrà essere rivista nel corso dell'esercizio in ragione di eventuali variazioni e/o di introduzione di norme di contenimento della spesa pubblica applicabili all'Autorità.

79. Nella voce 1.4.1.1. è presente, infine, la sottovoce “*Trasferimenti correnti ad Autorità amministrative indipendenti*” (1.4.1.1.10) con uno stanziamento pari a **euro/migl. 4.780,00** destinato ai rimborsi da disporre, ai sensi della legge di stabilità 2014, a favore dell'IVASS, dell'AEEGSI, dell'ANAC (già AVCP), dell'AGCOM quale quota parte delle contribuzioni dalle stesse versate a favore dell'Autorità negli anni 2010 e 2011.

#### ***1.9.1.1\_Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni ecc..)***

Missione A /Programmi A1, A2, A3, Missione B /Programmi B1 e B2, voce 1.9.1.1

80. La voce in esame, per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 265,00**, accoglie i rimborsi dovuti ad altre amministrazioni relativi al personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nonché i rimborsi alla Guardia di Finanza per la collaborazione prestata nel corso dell'attività ispettiva.

Con riguardo al personale proveniente da altre amministrazioni che presta servizio in Autorità, si rappresenta che l'art. 9, comma 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi) prevede che per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Autorità dalla medesima legge i ruoli organici sono integrati di 15 unità, anche ricorrendo all'istituto del comando da altre amministrazioni, con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale<sup>26</sup>. Il decreto legge 30

---

<sup>26</sup> Art. 9 - Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [Come modificato dalla legge 5 novembre 2004, n.261, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215"] 1. I ruoli organici di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unità per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente legge. Le Autorità possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorità

dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2009, n. 14<sup>27</sup>, ha poi previsto che tutti “*i comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di legge presso l’Autorità sono annualmente prorogati con provvedimento dell’Autorità stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i criteri di cui all’articolo 9, comma 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215*”.

Pertanto, in virtù del combinato disposto delle due norme, l’Autorità si fa carico di corrispondere al personale che presta servizio in posizione di comando, fuori ruolo ecc., il solo trattamento accessorio.

Accade a volte che, al fine di far confluire sulla posizione previdenziale dell’interessato le contribuzioni previdenziali e assistenziali sulle competenze accessorie allo stesso spettanti, l’Autorità si accordi con l’amministrazione di appartenenza affinché tali competenze siano corrisposte da detta amministrazione e successivamente rimborsate dall’Autorità. Pertanto, la voce in questione tiene conto di tali accordi e delle stime delle somme che saranno oggetto di anticipazione da parte delle amministrazioni di appartenenza e di successivo rimborso da parte dell’Autorità.

81. La voce è altresì destinata ad accogliere i rimborsi in favore della Guardia di Finanza che collabora con l’Autorità nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Tale collaborazione, iniziata sin dalla fase di prima applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è stata via via potenziata con diversi interventi normativi. In particolare, la legge 6 febbraio 1996, n. 52 ha previsto, all’art. 54, comma 4 che nell’espletamento delle istruttorie di cui al titolo II della citata legge 287/1990 l’Autorità si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza che agiscono con i poteri di indagine a essi attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Analoghe previsioni sono contenute nell’art. 22 legge 28 dicembre 2005, n. 262 “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”, nell’art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “*Codice del consumo*” e nel d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*” (artt. 5-ter e 62).

In considerazione dell’intensificazione dei rapporti di collaborazione, a seguito del mutato cotesto normativo, in data 19 febbraio 2015 è stato sottoscritto dalle due istituzioni un protocollo d’intesa.

Per quanto concerne gli aspetti economici del protocollo, l’art. 12 prevede che vengano sostenuti dalla Guardia di Finanza gli oneri e le spese di soggiorno e di viaggio per le attività di collaborazione svolte su richiesta dell’Autorità, che verranno rimborsate

---

del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti. [...omissis...]

<sup>27</sup> *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.*



dall’Autorità previa attestazione della regolarità e della conformità alla normativa vigente da parte della Guardia di Finanza.

Pertanto, lo stanziamento di tale voce per il 2017 è stato stimato sulla base delle presunte spese che deriveranno dall’attuazione del protocollo in oggetto, per le quali, alla luce della pregressa esperienza, si è prevista una riduzione rispetto alle previsioni definitive del 2016.

#### ***1.9.99.5\_Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso***

Missione B /Programma B2, voce 1.9.99.5

82. La presente voce accoglie gli stanziamenti destinati a rimborsare alle imprese le somme non dovute o incassate in eccesso per il contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità, in ragione per lo più di errori materiali o errato calcolo del contributo, nonché le somme eventualmente da restituire alle imprese a seguito di annullamento o rideterminazione da parte del giudice amministrativo delle sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007 nn. 145 e 146, versate all’Autorità ai sensi dell’art. 9, d.l. 207/08 (ora abrogato dall’art. 5-*bis*, comma 2, lett. d), d.l. n. 1/12). La somma stimata nella voce in oggetto è pari a **euro/migl. 1.000,00**.

Si ricorda, come si è già osservato, che, a seguito delle attività di verifica del perimetro delle società tenute al versamento del contributo per le annualità pregresse, è emerso che sono stati effettuati dalle imprese, dall’entrata in vigore della legge che stabilisce l’obbligo di contribuzione, maggiori versamenti in relazione ai quali le società interessate potrebbero presentare istanze di restituzione. Al fine di far fronte a tali ipotesi, è stata prevista apposita dotazione nel Fondo di riserva.

#### ***1.10.1.1\_Fondo di riserva***

Missione C/Programma C2 voce 1.10.1.1

83. La voce “*Fondo di riserva*” include il “*Fondo di riserva ordinario*” pari a euro/migl. 85.000,00. La misura del predetto stanziamento è particolarmente elevata in quanto connessa all’acquisizione, ristrutturazione e adattamento di un immobile da destinare a sede dell’Autorità nel corso del 2017 e alla conseguente necessità di rendere disponibili i relativi fondi. L’acquisto potrà riguardare il fabbricato attualmente in uso ovvero altro ritenuto idoneo. In proposito, l’Autorità provvederà, a breve, a pubblicare una richiesta di manifestazione di interesse. La misura dell’accantonamento per l’acquisto dell’immobile è stata stimata in via prudenziale, fermo restando che ogni economia dovesse emergere, una volta assolte le eventuali obbligazioni che si andranno ad assumere al riguardo, sarà assegnata al “*Fondo di riserva straordinario*”. La dotazione del “*Fondo di riserva*

*ordinario*” si pone anche in relazione a possibili spese imprevedute e non preventivabili che dovessero insorgere nell’esercizio 2017, così come alle eventuali istanze di rimborso che potrebbero pervenire da parte dei soggetti che hanno versato maggiori contribuzioni per gli oneri di funzionamento rispetto a quelle effettivamente dovute per gli anni dal 2013 al 2015. Una quota parte del Fondo è inoltre accantonata a copertura dei provvedimenti di perenzione amministrativa di residui passivi pregressi derivanti da impegni assunti negli esercizi precedenti al 2014 per un ammontare complessivo di euro/migl. 1.800,00 circa. In sede di rendiconto 2016 sarà disposto un ulteriore provvedimento di perenzione dei residui afferenti l’esercizio 2014 per un importo a oggi stimabile in euro/migl. 200,00 circa.

84. La voce Fondo di riserva include altresì il “*Fondo di riserva straordinario*”, pari a euro/migl. 45.863,85 dovrà essere impiegata a copertura del fabbisogno di esercizi futuri e in particolare di quello afferente l’anno 2018. Infatti, il contributo a carico delle imprese per l’autofinanziamento di competenza dell’anno 2018, a norma di legge, sarà incassato soltanto nel mese di luglio del medesimo anno.

Pertanto, per far fronte ai costi di funzionamento dell’Autorità relativi ai primi sette mesi dell’anno 2018, sarà necessario utilizzare una parte delle riserve stanziata nel fondo straordinario. Le disponibilità del Fondo saranno altresì utilizzate per i rimborsi e i versamenti da disporre ai sensi delle previsioni della legge di stabilità 2014, per i quali dovrà essere impiegata una somma pari a euro/migl. 4.780,00 per ogni annualità dal 2018 al 2024.

#### ***1.10.4.1\_Premi di assicurazione contro i danni***

Missione B /Programma B2, voce 1.10.4.1

85. La voce, per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 60,00**, si articola attualmente nella sola sottovoce “*Responsabilità civile verso terzi*” (sottovoce 1.10.4.1.3) che accoglie le spese previste per il contratto “*all risk*” espletato congiuntamente alla Consob. Si osserva che rispetto alle previsioni definitive 2016 non è previsto alcuno stanziamento nella sottovoce “*Premi di assicurazione su beni immobili*” (1.10.4.1.2), alla quale erano ascritti gli importi dovuti per le assicurazioni per garantire le coperture contro furti e incendi. Tali coperture sono ora ricomprese nella polizza “*all risk*”.

#### ***1.10.5.2\_Spese per risarcimento danni***

Missione B /Programma B2, voce 1.10.5.2

86. La voce, per la quale è stata stimata una somma pari a **euro/migl. 50,00**, è destinata ad accogliere le somme conseguenti a eventuali condanne al risarcimento del danno.

### ***1.10.99.99\_Altre spese correnti n.a.c***

Missione B /Programma B2, voce 1.10.99.99

87. Nella classificazione del piano dei conti integrato si indica tale voce come residuale e relativa a spese correnti non previste nelle altre voci del piano. Nel Bilancio 2016, tale voce accoglieva lo stanziamento relativo alle spese per i progetti comunitari. I progetti in corso nel 2016 risultano tutti conclusi: il progetto “*European Antitrust Forensic IT Tools - EAFIT TOOLS*”, avviato nel 2013 si è concluso il 31 gennaio 2016, e il progetto “*Enhancing expertise in the judicial enforcement of EU competition law*” (*Antitrust economics for judges*) avviato a ottobre 2015 è terminato nel mese di giugno 2016.

Si ritiene, in ogni caso, di appostare la somma di **euro/migl. 30,00**, per far fronte alle spese, residuali, che ancora devono essere sostenute dall’Autorità in relazione a tali progetti, nonché con riferimento a eventuali spese relative al progetto *Eatep-fit* (conclusosi nel 2014), per il quale l’attività di *audit* è stata effettuata nel mese di settembre 2016.

## **IV. Uscite in conto capitale**

### ***2.2.1.3\_Mobili e arredi***

Missione B /Programma B2 voce 2.2.1.3

88. L’articolo 1, comma 141 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato, da ultimo, dall’art. 10, comma 3 del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, stabilisce che negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, fatte salve le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, se non destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili<sup>28</sup>. La consistenza dello

---

<sup>28</sup> Con riferimento alla norma sopra riportata la Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 ha fornito alcune indicazioni circa l’ambito oggettivo di applicazione della normativa in discorso, considerando, in via generale, che, stante la portata eccezionale della stessa, è da escludere che possa essere intesa in senso estensivo e, quindi idonea a ricomprendere tutti i beni mobili. Secondo la Ragioneria, le prescrizioni del comma 141 in discorso sono da riferirsi ai beni definiti ‘mobilia’ (cioè, armadi, tavoli, sedie, divani, poltrone, ecc.), destinati, unitamente agli

stanziamento relativo alla voce “*Mobili e arredi*”, ai sensi di quanto disposto dal citato comma 321 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, è stata determinata in **euro/migl. 50,00**, a fronte di un limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 141 della legge n. 228/2012 pari a euro/migl. 1,5, in considerazione della riscontrata necessità di sostituire alcuni arredi e mobili non più idonei all’uso e il cui mantenimento mette in pericolo la sicurezza degli utilizzatori.

#### **2.2.1.6\_Macchine per ufficio**

Missione B /Programma B2 voce 2.2.1.6

89. La voce in esame accoglie le spese per acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti, con uno stanziamento pari a **euro/migl. 20,00**.

#### **2.2.1.7\_Hardware**

Missione B /Programma B2 voce 2.2.1.7

90. Nella voce sono stanziati le somme destinate ad acquisto di *hardware*, *server* e apparati di rete, computer, comprensivi delle periferiche di base, stampanti ecc., per una somma pari a **euro/migl. 410,00**, lievemente inferiore rispetto alla previsione definitiva del 2016. In particolare, la presente voce si articola nelle seguenti sottovoci: “*Server*” (sottovoce 2.2.1.7.1), “*Postazioni di lavoro*” (sottovoce 2.2.1.7.2), “*Periferiche*” (sottovoce 2.2.1.7.3), “*Apparati di telecomunicazione*” (2.2.1.7.4), “*Hardware n.a.c.*” (sottovoce 2.2.1.7.999).

#### **2.2.1.99\_Altri beni materiali**

Missione B /Programma B2 voce 2.2.1.99

91. La voce in questione è dedicata all’acquisto dei libri, delle pubblicazioni e delle altre dotazioni per la biblioteca e riporta uno stanziamento pari a **euro/migl. 120,00**, invariato rispetto a quello dell’anno 2016.

#### **2.2.3.2\_Software**

Missione B /Programma B2 voce 2.2.3.2

---

‘arredi’ – intesi come il complesso di oggetti che servono a completare l’addobbo, anche con sola funzione di abbellimento, di un locale – ad allestire gli uffici pubblici, allo scopo di renderli funzionali allo svolgimento dell’attività amministrativa.

92. La voce accoglie le somme finalizzate all'acquisto di software e per la manutenzione evolutiva degli stessi, per una somma pari a **euro/migl. 1.100,00**. La presente voce accoglie la sottovoce 2.2.3.2.1 "*Sviluppo software e manutenzione evolutiva*" e la sottovoce 2.2.3.2.2 "*Acquisto software*".

Gli importi stanziati sono da porre in relazione sia alla necessità di far fronte agli acquisti di *software* inerenti al programma di rinnovamento e implementazione del sistema informatico, sia al completamento del prototipo del sistema di controllo di gestione da parte della società aggiudicataria della relativa gara.

Il prototipo di controllo di gestione, che sta definendo la società aggiudicataria della gara sopra citata sarà oggetto di una successiva gara, da espletare presumibilmente nel 2018, per l'implementazione del sistema di controllo.

Nella voce in oggetto sono inoltre stanziati le somme necessarie per il supporto specialistico e la manutenzione evolutiva dei sistemi informatici in uso, quali i programmi "*SIAP Personale*" e "*SIAP Contabilità*".

Nello stanziamento sono, altresì, ricomprese le somme relative all'implementazione del *workflow* delibere, ossia del sistema di dematerializzazione degli atti deliberativi dell'Autorità.

## **V. Uscite per conto terzi e partite di giro**

93. Le evidenze delle voci in questione sono state implementate in modo tale da fornire una rappresentazione complessiva dell'attività di sostituto svolta dall'Autorità, ai fini del corretto adempimento degli obblighi nei confronti degli enti previdenziali, dell'erario e degli altri soggetti titolari di crediti nei confronti dell'amministrazione e del personale.

### ***7.1.2.1\_Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi***

Missione B /Programma B2 voce 7.1.2.1

94. La voce accoglie le somme destinate ai versamenti delle ritenute erariali del personale dipendente, del personale comandato, dei tirocinanti per una somma pari a **euro/migl. 8.804,00**.

### ***7.1.2.2\_Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi***

Missione B /Programma B2 voce 7.1.2.2

95. La voce accoglie le somme destinate ai versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali del personale dipendente, del personale comandato, dei tirocinanti, per una somma pari a **euro/migl. 3.066,00**.

#### ***7.1.2.99\_Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi***

Missione B- Programma B2 voce 7.1.2.99

96. In tale voce sono stanziati le somme destinate al versamento dei contributi per i Fondi di previdenza integrativa, i versamenti delle somme trattenute per conto del circolo dei dipendenti, delle somme per l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e i prestiti contratti dai dipendenti. Lo stanziamento stimato per tale voce è pari a **euro/migl. 332,00**.

#### ***7.1.3.1\_Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi***

Missione B- Programma B2 voce 7.1.3.1

97. La voce accoglie le somme destinate ai versamenti delle ritenute erariali del Presidente, dei Componenti, del Collegio dei revisori, di componenti di commissioni, di consulenti e collaboratori. Lo stanziamento stimato per tale voce è pari a **euro/migl. 304,00**.

#### ***7.1.3.2\_Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi***

Missione B- Programma B2 voce 7.1.3.2

98. La voce accoglie le somme destinate ai versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali del Presidente, dei Componenti, del Collegio dei revisori, di componenti di commissioni, di consulenti e collaboratori. Lo stanziamento stimato per tale voce è pari a **euro/migl. 582,00**.

#### ***7.1.99.1\_Spese non andate a buon fine***

Missione B- Programma B2 voce 7.1.99.1

99. La voce accoglie le spese che, a causa di ritardi nel pagamento o di errori materiali, non sono state incassate dai soggetti a cui erano destinate e devono essere versate all'ente, per una somma pari a **euro/migl. 50,00**.

#### ***7.1.99.3\_Costituzione fondi economici e carte aziendali***

Missione B- Programma B2 voce 7.1.99.3

100. La voce accoglie le somme per la costituzione del Fondo economale per una somma pari a **euro/migl. 10,00**, ridotta rispetto all'anno 2016.

#### ***7.2.4.2\_Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi***

Missione B- Programma B2 voce 7.2.4.2

101. In tale voce sono evidenziate le restituzioni dei depositi cauzionali prestati da terzi per la partecipazione a gare d'appalto e costituite da cauzioni in denaro, per una somma stimata pari a **euro/migl. 15,00**. Si rappresenta che in tale voce si registra una sostanziale riduzione dello stanziamento rispetto alle previsioni 2016, in quanto, coerentemente con quanto previsto dal piano dei conti integrato, non vi sono ricomprese le fidejussioni bancarie e/o assicurative.

### **BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019**

102. Il bilancio pluriennale è redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di contabilità ed è formulato per un triennio finanziario. Il bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio e definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel triennio considerato, evidenziando la correlazione esistente fra i flussi di entrata e quelli di uscita.

Il bilancio di previsione pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale. Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione pluriennale per il primo anno di riferimento corrispondono a quelli contenuti nel preventivo finanziario del bilancio annuale di previsione del medesimo esercizio.

103. Di seguito si espongono le principali differenze fra le previsioni 2017 e quelle 2018 e 2019.

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni per gli anni 2018 e 2019, rimangono costanti per quanto riguarda la quantificazione del contributo annuale a carico delle società di capitale per le spese di funzionamento dell'Autorità (voce 3.2.3.1). La voce 3.2.3.99 registra, invece, per il 2018 e il 2019, una contrazione, in ragione del fatto che essa accoglie, nel 2017, le somme relative ai mancati versamenti da parte delle imprese dei contributi dovuti per le annualità pregresse (2013-2014-2015), accertati dall'Autorità nel 2016 e iscritti a ruolo. La riscossione di tali somme dovrebbe ragionevolmente concludersi nel 2017. È previsto, inoltre, un leggero incremento dei rimborsi da altre amministrazioni (voce 3.5.2.1).

Per quanto riguarda le uscite, la voce "**Retribuzioni in denaro**" (1.1.1.1) subisce un incremento passando da euro/migl. 29.306,00 per il 2017 a euro/migl. 32.090,00 per il 2018 e euro/migl. 33.847,00 per il 2019. Le previsioni del bilancio pluriennale per gli anni 2018 e

2019 relative ai costi del personale sono state effettuate, come si è già detto, sul presupposto che nel 2017 avvenga il reclutamento del personale fino alla saturazione dei posti in ruolo nella carriera direttiva, sulla base delle progressioni di carriera e stipendiali connesse, al venir meno degli effetti del blocco della contrattazione e all'applicazione dell'articolo 1, comma 256 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 soltanto i primi due periodi del comma 21 dell'art. 9 del d.l. 78/2010.

Si è altresì tenuto conto del recepimento degli adeguamenti stipendiali che, verosimilmente, interverranno in Banca d'Italia.

L'incremento della voce 1.1.1.1 comporta il conseguenziale aumento degli stanziamenti per gli anni 2018 e 2019 delle voci correlate, quali "*Altre spese per il personale*" (1.1.1.2), "*Contributi sociali effettivi a carico dell'ente*" (1.1.2.1) e "*IRAP*" (voce 1.2.1.1).

104. Per quanto riguarda la voce "***Utilizzo di beni di terzi***" (1.3.2.7), che accoglie, nella sottovoce 1.3.2.7.1, "*Locazione di beni immobili*", pur basando le previsioni sul presupposto dell'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Autorità nell'anno 2017, nel 2018 è stato comunque previsto, prudenzialmente, uno stanziamento in ragione dei tempi che potrebbero essere necessari per l'adattamento dei locali e il trasferimento degli uffici nel caso di acquisizione di un immobile diverso da quello attualmente in uso. Nel 2019 non è stato appostato alcuno stanziamento nella sottovoce in esame.

105. Per quanto riguarda l'acquisizione di beni e servizi, si è tenuto conto, oltre che dei suddetti aumenti del personale che possono avere impatto su alcune voci, delle obbligazioni giuridiche già in essere che riguardano le suddette annualità, delle esigenze ripetitive di acquisizione di alcuni beni e servizi nei casi in cui le obbligazioni giuridiche non siano ancora state perfezionate per gli anni 2018 e 2019, nonché di eventuali aumenti dei costi di mercato.

106. Per quanto riguarda la voce 1.4.1.1 "***Trasferimenti correnti ad altre amministrazioni***", la previsione per gli anni 2018 e 2019 rimane invariata, in quanto i rimborsi da disporre, ai sensi della legge di stabilità 2014, a favore dell'IVASS, dell'AEEGSI, dell'ANAC e dell'AGCOM, quale quota parte delle contribuzioni dalle stesse versate a favore dell'Autorità negli anni 2010 e 2011, devono essere effettuati fino al 2024

107. In conclusione, per i successivi esercizi 2018 e 2019, considerati i vincoli introdotti dalle leggi di riduzione sia delle spese di funzionamento che di quelle per il trattamento economico, e tenuto conto della programmazione delle attività che si svilupperanno nel triennio, il fabbisogno è stimato rispettivamente in circa euro/migl. 71.820,05 ed euro/migl. 69.429,05 annui. Nelle predette somme sono inclusi i versamenti da disporre a favore dello Stato derivanti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di contenimento della spesa



pubblica (euro/migl. 1.500,00 circa per anno), nonché i versamenti e i rimborsi a favore di amministrazioni pubbliche previsti dalla legge di stabilità 2014 (euro/migl. 4.780 per anno).

## PREVENTIVO ECONOMICO

108. L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale (cfr Allegato n. 4/3 al d.lgs. 118/2011).

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite e impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

109. Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi. Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo a oneri sostenuti e proventi conseguiti.

I componenti economici positivi devono essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

110. Il Preventivo economico dell'Autorità, redatto ai sensi dell'articolo 10 del nuovo Regolamento di contabilità, racchiude le misurazioni economiche dei costi/oneri e/o dei ricavi/proventi che si prevede di dover realizzare durante la gestione.

Il Preventivo economico pone a raffronto non solo i ricavi/proventi e i costi/oneri della gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste economiche, derivanti dalle utilità dei beni patrimoniali da impiegare nella gestione a cui detto preventivo si riferisce.

111. Il Preventivo economico è stato elaborato sulla base dei dati di Entrata e di Uscita del preventivo finanziario aventi riflessi economico-patrimoniali.

Dal Preventivo economico sono, pertanto, escluse le poste relative: alle «*Uscite in conto capitale*» (viene però riportato l'importo degli ammortamenti di competenza dell'esercizio); al «*Fondo di riserva*» (non essendo predeterminabile se e in qual misura verrà concretamente utilizzato); all'«*Avanzo dell'esercizio 2016*» (trattandosi di disponibilità finanziarie generate dalle gestioni relative a esercizi precedenti a quello cui il Preventivo economico si riferisce).

Di seguito si fornisce un breve commento ai dati esposti nel Preventivo economico.

#### ***Proventi correnti (A)***

112. L'importo complessivo è pari a **euro/migl. 77.563,00** ed è composto: per euro/migl. 70.000,00 dai contributi agli oneri di funzionamento dell'Autorità versati dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro; per una somma stimata pari a euro/migl. 50,00 da possibili entrate che potranno ancora intervenire nel corso dell'esercizio per incassi di sanzioni irrogate fino al 31 dicembre 2012 e corrisposte dai soggetti obbligati in forma rateizzata, come sopra illustrate; per euro/migl. 7.000,00 da entrate derivanti dal recupero delle somme dovute e non versate dalle imprese a titolo di contributo per le annualità pregresse; per euro/migl. 25,00 da finanziamenti concessi dalla Commissione europea nell'ambito di progetti comunitari assegnati all'Autorità; per euro/migl. 460,00 da rimborsi ricevuti per spese di personale in comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc., e per euro/migl. 28,00 da rimborsi diversi.

#### ***Costi correnti (B)***

113. Sono pari a euro/migl. **58.668,95** e sono costituiti: per euro/migl. 39.077,00 da costi per il personale (al netto degli accantonamenti ai Fondi di quiescenza e ai Fondi pensionistici); per euro/migl. 1.020,40 da costi per il Collegio; per euro/migl. 37,50 da costi per gli organi di amministrazione e di controllo (Collegio dei revisori); per euro/migl. 633,35 da prestazioni di terzi; per euro/migl. 293,70 da costi di acquisto di beni di consumo; per euro/migl. 9.705,50 da costi di acquisto di servizi; per euro/migl. 6.280,00 da contributi versati allo Stato e ad altre amministrazioni pubbliche; per euro/migl. 216,50 da imposte e tasse (esclusa l'IRAP); per euro/migl. 1.265,00 da rimborsi effettuati in favore di terzi per maggiori contribuzioni versate ma non dovute e di altre amministrazioni pubbliche per

personale comandato in servizio presso l'Autorità e per euro/migl. 140,00 da altre spese correnti di gestione (es. premi assicurativi).

***Differenza tra proventi e costi***

La differenza tra proventi (A) e costi (B) correnti è pari a euro/migl. 18.894,05.

***Rettifiche di valore attività e accantonamenti (C)***

Sono pari a euro/migl. 5.390,91 e sono costituiti: per euro/migl. 639,91 dalle quote di ammortamento di beni mobili; per euro/migl. 4.751,00 dagli accantonamenti ai Fondi di quiescenza e al Fondo pensionistico integrativo.

***Proventi ed oneri finanziari (D)***

Sono pari a euro/migl. 21,00 e concernono gli interessi maturati sul conto fruttifero di Tesoreria e gli interessi maturati sui conti correnti bancari intrattenuti presso l'istituto cassiere.

***Proventi ed Oneri straordinari (E)***

Non sono previsti proventi e oneri di tale natura.

***Risultato prima delle imposte***

È pari a euro/migl. 13.524,14.

***Imposte dell'esercizio (IRAP)***

Sono pari a euro/migl. 2.575,20.

***Risultato economico dell'esercizio***

Il Risultato economico presunto è positivo ed è pari a euro/migl. 10.948,94.

## **RICONCILIAZIONE RISULTATI ECONOMICO E FINANZIARIO**

114. L'avanzo di amministrazione finanziario dell'esercizio 2017 è pari a euro/migl. 9.868,85 dato dalla differenza tra le entrate e le uscite di competenza ammontanti, rispettivamente, a euro/migl. 77.584,00 e euro/migl. 67.715,15. Escludendo gli stanziamenti iscritti nelle uscite di conto capitale per acquisto di immobilizzazioni materiali pari a euro/migl. 1.720,00 e considerando la quota di ammortamento dell'esercizio 2017 delle immobilizzazioni materiali inventariate pari a euro/migl. 639,91, si determina il risultato economico dell'esercizio stimato in euro/migl. 10.948,94.

## Sommario

CONSIDERAZIONI GENERALI E PROGRAMMATICHE .....	1
I. Il sistema di armonizzazione dei conti pubblici .....	1
II. Classificazione per missioni e programmi e adozione del piano dei conti integrato .....	3
III. Il Regolamento di contabilità .....	4
IV. Bilancio di previsione per l'anno 2017 .....	6
a. Le entrate: il sistema di finanziamento e la riduzione dell'aliquota .....	8
b. Le uscite: politiche di contenimento e di razionalizzazione della spesa .....	9
PREVENTIVO FINANZIARIO .....	16
I. Entrate correnti .....	16
II. Entrate per conto terzi e partite di giro .....	18
9.1.2.1_Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi.....	18
9.1.2.2_Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi.....	18
9.1.2.99_Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi.....	18
9.1.3.1_Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi.....	18
9.1.3.2_Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi .....	19
9.1.99.1_Entrate a seguito di spese non andate a buon fine .....	19
9.1.99.3_Rimborso di fondi economici e carte aziendali .....	19
9.2.4.1_Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi.....	19
III. Uscite correnti .....	19
1.1.1.1_Retribuzioni in denaro .....	22
1.1.1.2_Altre spese per il personale.....	25
1.1.2.1_Contributi sociali effettivi a carico dell'ente .....	26
1.1.2.2_Contributi sociali .....	27
1.3.1.1_Giornali, riviste e pubblicazioni .....	28
1.3.1.2_Altri beni di consumo .....	28
1.3.1.5_Medicinali e altri beni di consumo sanitario .....	29
1.3.2.1_Uscite per organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione .....	29
1.3.2.2_Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta.....	31
1.3.2.4_Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente.....	33
1.3.2.5_Utenze e canoni .....	34
1.3.2.7_Utilizzo di beni di terzi .....	34
1.3.2.9_Manutenzione ordinaria e riparazioni.....	36
1.3.2.10_Consulenze .....	37
1.3.2.11_Prestazioni professionali e specialistiche .....	39
1.3.2.12_Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale .....	40
1.3.2.13_Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente .....	41
1.3.2.16_Servizi amministrativi .....	41
1.3.2.17_Servizi finanziari .....	42
1.3.2.18_Servizi sanitari .....	42
1.3.2.19_Servizi informatici e di telecomunicazioni .....	42
1.3.2.99_Altri servizi.....	43
1.4.1.1_Trasferimenti ad amministrazioni centrali .....	43
1.9.1.1_Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni ecc..).....	47
1.9.99.5_Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso .....	49
1.10.1.1_Fondo di riserva.....	49

<i>1.10.4.1_Premi di assicurazione contro i danni</i> .....	50
<i>1.10.5.2_Spese per risarcimento danni</i> .....	50
<i>1.10.99.99_Altre spese correnti n.a.c</i> .....	51
IV. Uscite in conto capitale .....	51
<i>2.2.1.3_Mobili e arredi</i> .....	51
<i>2.2.1.6_Macchine per ufficio</i> .....	52
<i>2.2.1.7_Hardware</i> .....	52
<i>2.2.1.99_Altri beni materiali</i> .....	52
<i>2.2.3.2_Software</i> .....	52
V. Uscite per conto terzi e partite di giro.....	53
<i>7.1.2.1_Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</i> .....	53
<i>7.1.2.2_Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</i> .....	53
<i>7.1.2.99_Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</i> .....	54
<i>7.1.3.1_Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</i> .....	54
<i>7.1.3.2_Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</i> .....	54
<i>7.1.99.1_Spese non andate a buon fine</i> .....	54
<i>7.1.99.3_Costituzione fondi economici e carte aziendali</i> .....	54
<i>7.2.4.2_Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</i> .....	55
 BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019.....	 55
 PREVENTIVO ECONOMICO .....	 58
<i>Proventi correnti (A)</i> .....	59
<i>Costi correnti (B)</i> .....	59
<i>Differenza tra proventi e costi</i> .....	60
<i>Rettifiche di valore attività e accantonamenti (C)</i> .....	60
<i>Proventi ed oneri finanziari (D)</i> .....	60
<i>Proventi ed Oneri straordinari (E)</i> .....	60
<i>Risultato prima delle imposte</i> .....	60
<i>Imposte dell'esercizio (IRAP)</i> .....	60
<i>Risultato economico dell'esercizio</i> .....	60
 RICONCILIAZIONE RISULTATI ECONOMICO E FINANZIARIO .....	 60